

Roberto Cavallo Perin

---

**IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLA  
LIBERTÀ DI SCIENZA NEL SISTEMA  
DELLE LIBERTÀ COSTITUZIONALI**

---

Estratto

## IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA NEL SISTEMA DELLE LIBERTÀ COSTITUZIONALI

SOMMARIO: 1. Piano della trattazione. — 2. Il diritto soggettivo individuale ad una libera scienza. — 3. Limiti della libertà di ricerca e d'insegnamento. — 4. In particolare nessuna propaganda. — 5. Libertà di ricevere libera scienza. — 6. Natura giuridica tra libertà, diritto alla prestazione e interesse sociale. — 7. L'oggetto della libertà di scienza e il metodo scientifico. — 8. Convergenza e divergenza tra libertà di scienza e altre libertà.

1. *Piano della trattazione.* — L'epoca attuale è indicata da più parti come quella della “società della conoscenza”<sup>1</sup>, da intendersi come rivoluzione successiva a quella agricola, industriale e poi dei servizi<sup>2</sup>, cioè un'epoca in cui essenzialmente si vede elevare la “conoscenza” a elemento essenziale della persona umana, delle sue attività economiche e sociali, in genere delle organizzazioni pubbliche e private — non ultimo — dell'esercizio della sovranità, sia con riferimento ai cittadini, sia alle

---

<sup>1</sup> Cfr. A. ALBERICI, *Imparare sempre nella società della conoscenza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002; AA.VV., *L'ospite ingrato. Società Conoscenza Educazione*, Semestrale del Centro Studi Franco Fortini, Anno Ottavo I/2005; U. BECK, *La società del rischio*, Carocci, Roma, 2003; A. LEGGIO, *Globalizzazione, nuova economia e ICT. Conoscerle per coglierne le opportunità ed evitarne i rischi*, Milano, Franco Angeli, 2001.

<sup>2</sup> Cfr. per tutti da ultimo: L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione, Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, Cortina Raffaello, 2017; G. ALESSANDRINI, *Risorse umane e new economy: formazione e apprendimento nella società della conoscenza*, Roma, Carocci, 2001.

istituzioni che la definiscono o che partecipano alla vita politica, economica e sociale in ciascun ordinamento.

La *conoscenza* — nel significato elementare posto a base delle elaborazioni sulla *società della conoscenza*<sup>3</sup> — si è inteso definirla con riferimento a due altri termini che di solito la contornano e che anche qui si vuole tenere distinti. La “conoscenza deriva dalle informazioni, come le informazioni derivano dai dati”<sup>4</sup>: ove “le informazioni sono costituite dall’organizzazione contestualizzata dei dati, e la conoscenza è l’assimilazione delle informazioni e la comprensione del modo in cui esse vanno utilizzate”. Una conoscenza intesa in senso ampio, che è perciò comprensiva di “tutte le forme del sapere conseguite attraverso l’esperienza o lo studio”<sup>5</sup>, tra cui rientra la particolare forma di conoscenza che è la *scienza come cultura o sapere scientifico*.

Da un certo punto di vista si può osservare che così largamente intesa la conoscenza ha di frequente accompagnato l’irrompere di idee nuove, di individui o di istituzioni, nell’arte, nella religione, nella politica; anzi si può dire che la conoscenza e l’uso della forza si siano alternate o accompagnate in vario grado come strumenti per l’affermarsi e per la legittimazione di idee nuove.

<sup>3</sup> Sul diritto alla conoscenza, mercato unico e riutilizzo dei dati pubblici: Dir. (UE), 20 giugno 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, spec. cons., n. 43; Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Reg.(UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea; in sede nazionale vedi: Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Sulla creazione di uno spazio ove i dati possano liberamente circolare per concorrere alla creazione di conoscenza, da ultimo: U. PAGALLO, *Big data, open data e black box society*, in *L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull’intelligenza artificiale*, a cura di R. Cavallo Perin, Torino, *Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino*, 2021, spec. 49 e ss.; F. ROSSI DAL POZZO, *Il mercato unico digitale europeo e il regolamento UE sulla privacy*, in *Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale*, a cura di R. Cavallo Perin, D. U. Galetta, Torino, Giappichelli, 2020, spec. 43-49; J.B. AUBY, *Il diritto amministrativo di fronte alle sfide digitali*, in *Istituzioni del federalismo*, n. 3, 2019, spec. 626-628 e ss.; M. FALCONE, *Dati aperti e diritto al riutilizzo delle informazioni: la declinazione italiana nel paradigma degli open data*, in *Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni*, a cura di B. Ponti, Rimini, 2016.

<sup>4</sup> Cfr. T.H. DRAVENPORT e L. PRUSAK, *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*, Boston, tr. It., *Il sapere al lavoro*, Etas, Milano, 2000; C. CASTELFRANCHI, *Six critical remarks on science and the construction of the knowledge society*, *Journal of Science Communication*, 2007; *Knowledge society*, in *Enc. Giur. Treccani*, Lessico del XXI secolo, 2012, [https://www.treccani.it/enciclopedia/knowledge-society\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/knowledge-society_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/).

<sup>5</sup> C. HESS e E. OSTROM, *Panoramica sui beni comuni della conoscenza*, in *La conoscenza come bene comune (Understanding Knowledge As a Commons)*, a cura di C. Hess e E. Ostrom, MIT, 2007, ed. it. a cura di P. Ferri, Bruno Mondadori, 2009, 9-10.

**CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA**

La novità degli ultimi 25 anni è data dalla più rilevante — mai prima verificatasi — raccolta massiva di dati digitali sul genere umano, o su parti rilevanti di esso, che sono stati raccolti ed organizzati per le più diverse fruizioni, consentendo la conoscenza di ciò che riguarda le persone in sé, le loro relazioni nel tempo e nello spazio, in pubblico come in privato, nel conscio come in ciò di cui non siamo in tutto o in parte consapevoli, siano essi veri e propri pregiudizi, abitudini, o in genere comportamenti inconsapevoli a causa di automatismi mentali o meccanismi di difesa <sup>6</sup>.

La rilevanza giuridica della conoscenza è già stata nel frattempo messa in evidenza da più punti di vista: talora anticipando il fenomeno crescente di questi ultimi 25 anni e con attenzione in genere all'informatica, a internet e più di recente all'intelligenza artificiale <sup>7</sup>, talaltra adattando a tali fenomeni i principi e la cultura giuridica posta a fondamento delle libertà che si affermano dalla fine del XVIII secolo, ma considerando anche quella protezione dei diritti sociali che si è venuta elaborando sin dalla prima metà del XX secolo.

Si tratta, come si percepisce esattamente, di un fenomeno dirompente sia per quantità, sia per i caratteri che lo contraddistinguono, che il diritto e la cultura giuridica si trovano a dover fronteggiare in misura crescente e in breve, cioè ogniquale volta la legislazione irrompe in ambito nazionale o sovranazionale lasciando tempi poco "ragionevoli" alla necessaria riflessione giuridica, che è chiamata generosamente a *intelligere* su molteplici norme di settore, componendole pazientemente con quelle considerate di carattere più generale.

Analisi ed interpretazioni che sono di grande interesse, grazie alle quali è ora possibile una lettura più distaccata <sup>8</sup>, che consenta di trattare

<sup>6</sup> Per una critica alla *datafication* come attitudine a trasformare la realtà in elementi leggibili da elaboratori e dall'intelligenza artificiale, con una certa dipendenza verso modelli matematico-informatici come verità incontrovertibili: V. MAYER-SCHÖNBERGER, K. CUKIER, *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*, Mariner Books, London, 2013, 99 e s.; L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione*, cit., 96; S. CHIGNARD, L.D. BENYAYER, *Datanomics*, Roubaix, Editions Fyp, 2015; V. ZENO-ZENCOVICH, *Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista*, in *MediaLaws*, 2, 2018; A. MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 144; V. BERLINGÒ, *Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, n. 3, 2017, 641-675.

<sup>7</sup> Per un riesame complessivo: M. G. LOSANO, *La lunga marcia dell'informatica nelle istituzioni italiane*, in *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, a cura di R. Cavallo Perin, D. U. Galetta, cit., XIII e s.

<sup>8</sup> Cfr. N. IRTI, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli 2007; P. RESCIGNO, *Danno da procreazione e altri scritti tra etica e diritto*, Milano, 2006; G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche*

**ROBERTO CAVALLO PERIN**

della “conoscenza” dal punto di vista giuridico generale, come fondamento del nostro ordinamento costituzionale: sia come diritto soggettivo alla conoscenza<sup>9</sup>; sia come principio di diritto oggettivo che diversamente conforma le organizzazioni pubbliche e private, obbligandole dall'esterno a consentire la conoscenza dei dati di cui hanno la disponibilità, o addirittura ponendola come causa o ragione giuridica coesistente alla loro istituzione<sup>10</sup>.

Nella presente trattazione si è scelto come oggetto o punto di vista l'enunciato “la scienza è libera”, che nel nostro ordinamento è di rilevanza costituzionale: prima come cultura costituzionale, poi come principio non scritto, infine come enunciazione espressa nella Costituzione della Repubblica italiana (art. 33, Cost.), così come confortata da norme di carattere sovranazionale e internazionale (art. 13, Carta di Nizza, art. 6, § 1°, TUE; art. 27, Dichiarazione Onu)<sup>11</sup>.

*e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2006; N. VETTORI, *Diritti della persona e amministrazione pubblica. La tutela della salute al tempo delle biotecnologie*, Milano, 2017; AA.VV., *Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice*, a cura di A. Moliterni, Napoli, 2021.

<sup>9</sup> In Italia sull'*open government* e sul “diritto di accesso civico generalizzato” (art. 5, co. 2°, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) da ultimo: D. MARONGIU, *I dati aperti come strumento di partecipazione al procedimento amministrativo*, in *La tecnificazione*, a cura di S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, vol. IV, in *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana. Studi*, a cura di L. Ferrara e D. Sorace, Firenze University Press, Firenze, 2016, 77 ss.; D.-U. GALETTA, *Open government, Open Data e azione amministrativa*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 3, 2019, 663-683; G. CARULLO, *Open Data e partecipazione democratica*, ivi, 685-700; sulle nuove forme di accesso si veda S. FOÀ, *La nuova trasparenza amministrativa*, in *Dir. amm.*, n. 1, 2017, 65 e ss.; F. COSTANTINO, *Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e big data*, in *Dir. Amm.*, n. 4, 2017; sul tema, di recente, Cons. St., Ad. Pl., 2 aprile 2020, n. 10.

<sup>10</sup> Da ultimo, per la possibilità offerta a enti pubblici e privati di registrarsi come “organizzazioni per l'altruismo dei dati” per la promozione di finalità di interesse generale quali la ricerca scientifica e il miglioramento dei servizi pubblici, si veda la Proposta di Regolamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (*Atto sulla governance dei dati*), Bruxelles, 25.11.2020, COM(2020) 767 fin., artt. 15 ss..

<sup>11</sup> Sui principi costituzionali comuni agli Stati membri come principi dell'Ue e sulla Carta di Nizza, integrante i Trattati: C.G.U.E., Grande sez., 19 gennaio 2010, C-555/07; G.G.C.E.; 22 novembre 2005, C-144/04. In particolare sulla compatibilità con il diritto dell'Unione e con la natura del lavoro di ricerca scientifica dei contratti a tempo determinato nel sistema universitario: C.G.U.E., 3 giugno 2021, C-326/19. In generale: da ultimo: G. MONACO, *La Corte Costituzionale ridisegna il proprio ruolo nella tutela dei diritti fondamentali, tra Carta di Nizza, Cedu e Carta sociale europea*, in *Rivista AIC*, 3, 2020, 146 e s.; E. DUBOUT, *The protection of fundamental rights and the allocation of competencies in EU: a clash on constitutional logics*, in *The question of competence in the European Union*, a cura di L. Azoulay, Oxford University Press, Oxford, 2014; G. BRONZINI, *Le tutele dei diritti fondamentali e la loro effettività: il ruolo della Carta di Nizza. Relazione al Convegno “I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona”*, Roma, 14 giugno 2011, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1, 2012, 53 e s.; M. CARTABIA, *I diritti fondamentali e la cittadinanza dell'Unione*, in *Le nuove istituzioni europee. Commento al*

## CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA

Si vuole offrire una ricostruzione dell'elaborazione dottrinale italiana che da un secolo e mezzo è parte rilevante della nostra cultura, di quel *costituzionalismo* che ha portato all'enunciato sulla scienza libera (art. 33, Cost.), provando a ricostruire cosa si è da tempo voluto intendere giuridicamente per libertà nell'elaborare scienza e che contorni abbia la libertà nell'insegnamento di una libera scienza. Un'elaborazione italiana che si ritiene abbia contribuito a definire quella comune europea<sup>12</sup>, che è poi divenuta degli Stati membri pel tramite dei suoi principi<sup>13</sup>. Un'elaborazione giuridica che è sintesi di un vissuto individuale e istituzionale tutt'affatto particolare, che ha preso avvio in Italia molti secoli addietro, certo molto prima della creazione dello Stato unitario, ma che di esso è divenuto indubbiamente un elemento costitutivo.

Proprio tale peculiare esperienza dei rapporti tra scienziati e istituzioni (religiose e politiche), rafforza l'accento italiano nella definizione di

---

*Trattato di Lisbona*, a cura di F. Bassanini, G. Tiberi, il Mulino, Bologna, 2010; C. PINELLI, *Il preambolo, i valori, gli obiettivi*, in *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, ivi; R. ADAM, *Da Colonia a Nizza: La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 4, 2000, 882 e s.

<sup>12</sup> Per tutti: G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Laterza, 1995; G. MARCOCCI, *Guicciardini Francesco. Il contributo italiano alla storia del pensiero: storia e politica*, in *Enc. Treccani (on line)*, 2013; G. D. ROMAGNOSI, *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento con esempio del suo Risorgimento in Italia, 1829*, ora in *Opere Giandomenico Romagnosi, Carlo Cattaneo e Silvio Ferrari*, a cura di E. Sestan, Milano-Napoli, s.d., pag. 139 e s., spec. pag. 185 e 206 ove cita le tre scuole dei *ripetitori*, dei *topico-legisti*, dei *filologi eruditi*, "tutte nate, cresciute e compite e indi trapiantate in altre parti d'Europa."; nonché 251-252, 271, 281; C. CATTANEO, *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, ivi, 999; B. CROCE, *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, Bari, 1932, 211 e s.; G. PRETI, *Storia del pensiero scientifico*, Milano, 1957, 192 e s.

<sup>13</sup> D.U. GALETTA, *Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini del diritto dell'Unione europea)*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 6, 2019, 907 s.; ID., *La tutela dei diritti fondamentali (in generale, e dei diritti sociali in particolare) nel diritto UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2013, 1175 e s.; C. PINELLI, *Controlimiti e principi supremi*, in *Giur. Cost.*, 1, 2019, 491 e s.; G. FALCON, *Qualche sottolineatura in tema di principi generali del diritto dell'Unione europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2017, 363-374; G. ALPA, *I principi generali nella cultura giuridica tradizionale e nelle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Ars interpretandi*, 2, 2015, 77-101; D. DIVIERO, *Per una gerarchia dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea*, nt. a C.G.U.E., Grande sez. 19 aprile 2016, C-441/14, in *Riv. it. dir. lavoro*, 4, 2016, 1009-1071. Sui principi generali dell'Ue: C.G.U.E., 15 luglio 2021, C-709/20; C.G.U.E., 11 febbraio 2021 C-77/20; C.G.U.E., 16 luglio 2015, C-255/14; sui principi che comprendono i diritti fondamentali della persona: C.G.C.E., 12 novembre 1969, C-29/69, par. 7; a partire dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri: C.G.C.E., 13 dicembre 1979, C-44/79; C.G.C.E., 27 settembre 1979, C-230/78. Per i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri come disciplina per il risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni o agenti Ue: art. 340, co. 2, TFUE.

una libertà giuridica a protezione di una libera scienza. Da ciò la rilevanza del dibattito giuridico che ha contribuito ad elaborarla: anzitutto come esperienza di una cultura comune europea (filosofica, scientifica, storica, giuridica, ecc.) poi nella convergenza verso alcune norme giuridiche a tutela della libertà di scienza (art. 13, Carta di Nizza; art. 6, § 1°, TUE) e più in generale a protezione di un patrimonio culturale che è oggi dell'Unione europea (*Cultural heritage*)<sup>14</sup>, che di per sé precede ogni altra libertà di circolazione di merci, di capitali, di servizi.

Non è invece potuto divenire oggetto di questa trattazione — se non in via incidentale o pregiudiziale — ogni altro enunciato di principio o di dettaglio sull'organizzazione della libera scienza — anche in scuole, università, o altre istituzioni — sui caratteri degli ordinamenti che dalle stesse possano scaturire, o sulla promozione, o sul finanziamento della ricerca scientifica.

2. *Il diritto soggettivo individuale ad una libera scienza.* — L'enunciato costituzionale della Repubblica italiana di una scienza libera — tratto quasi testualmente dalla Costituzione di Weimar — è stato subito reinterpretato alla luce dell'esperienza e cultura italiana come diritto individuale che senz'altro ha accompagnato la costituzione dello Stato italiano, tracciandone la vicenda storica.

Piuttosto non è chiaro quale sia stato il peso maggiore o determinante nell'elaborazione di una libertà di scienza nell'ordinamento italiano: se come contrappeso all'istituzione liberale di una scuola pubblica oppure se per il prevalere nella seconda metà del XIX secolo del *positivismo* e del *metodo scientifico* come indipendente dalla religione e dalla politica.

Esaltando il primo si erge il pilastro costituzionale di una scuola pubblica — capace di emancipare dal prevalere dell'attività educativa dei gesuiti e in genere della Chiesa cattolica — che si vuole temperato dalla

<sup>14</sup> Cfr. *Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul Valore dell'Eredità Culturale per la Società* (Faro, 27 ottobre 2005, sottoscritta a Strasburgo dall'Italia 27 febbraio 2013), art. 1, § 1 lett. a); su cui per tutti: C. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *Federalismi*, 2017, 2 ss.; R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale come libertà individuale e interesse della nazione*, in *Patrimonio culturale modelli organizzativi e sviluppo territoriale*, a cura di F. Astone, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, 15-28; si veda anche *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* 1966, art. 15, co. 1°, lett. b), sul diritto di ogni individuo a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni.

## CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA

libertà individuale d'insegnamento nella medesima e da un pluralismo educativo con facoltà di istituire scuole private in ogni ordine e grado. Un diritto individuale che è ritenuto coesistente all'istituzionalizzazione di una unitaria scuola pubblica per tutti i cittadini, quest'ultima con espliciti compiti di servizio pubblico (alfabetizzazione)<sup>15</sup>, caratterizzati — come in tutti i tempi — dal forte indirizzo politico e culturale del momento (fare gli italiani)<sup>16</sup>.

Nel secondo l'idea di una “libera chiesa in libero Stato” viene affiancata da una “libera scienza” indipendente da ogni altro potere, politico o religioso, dunque in certo qual modo “sovrana nel proprio ordine”. Un enunciato forte che si colloca tra i valori del nuovo Stato italiano, non a caso tra i primi Stati liberali d'Europa, che a fine ottocento è influenzato dal positivismo e dalla modernità<sup>17</sup>; un principio che conferma il primo Stato italiano<sup>18</sup> e che trova infine formale enunciato nella Costituzione repubblicana.

<sup>15</sup> È impressionante la decrescita degli analfabeti ottenuta con le politiche pubbliche dall'unità d'Italia a oggi: 1861 (78%); 1911 (46,7%); 1931 (21%); 1951 (12,9%); 1991 (2,1%); 2011 (1,1%); dati *Istat serie storiche*; nonché [http://www.bibliolab.it/scuola/analfabeti\\_italia.htm](http://www.bibliolab.it/scuola/analfabeti_italia.htm).

<sup>16</sup> Ricorda che l'unificazione linguistica e culturale dell'Italia è stata affidata a un « piccolo esercito » di prefetti, intendenti di finanza e maestri: G. ASTUTO, *L'amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo*, Roma, Carocci, II ed., 2014, 79; S. SEPE, *Burocrazia e apparati amministrativi: evoluzione storica e prospettive di riforma*, Milano, Giuffrè, 1996, 148, 154.

<sup>17</sup> Cfr. *Storia d'Italia, Annali n. 3, Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi*, a cura di G. Micheli, Einaudi, 1980, ed ivi i contributi di P. REDONDI, *Cultura e scienza dall'illuminismo al positivismo*, Torino, 1980, 700 e s., spec. 756-762; 766-794; R. MAIOCCHI, *Il ruolo delle scienze nello sviluppo industriale italiano*, 893 e s., spec. 904-912; G. COSMACINI, *Problemi medico-biologici e concezione materialistica nella seconda metà dell'ottocento*, 841 e s.; B. BONGIOVANNI, *L'università e l'Accademia*, in *Storia di Torino*, vol. VII, *Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915)*, Torino, Einaudi, 2001, 689 e s. 700; A. FERRARESI, *Per una storia dell'ingegneria sabauda: scienza, tecnica, amministrazione servizio dello Stato*, in *Amministrazione, formazione e professioni degli ingegneri in Italia tra sette ottocento*, a cura di L. Bianco, Bologna, 2000, 91-299.

<sup>18</sup> Cfr. N. URBINATI, *Le civili libertà. Positivismo e liberalismo nella Italia unita*, Marsilio Editori, Venezia, 1991; F. BARBARO, *Sociologia e positivismo 1850-1910. Un capitolo di sociologia storica*, in *Sociologia e scienze sociali in Italia 1860-1890*, a cura di F. Barbano e G. Sola, Milano, Franco Angeli, 1985; P. ROSSI, *Positivismo e società industriale*, Loescher, Torino, 1973; L. GEYMONAT, *Storia del pensiero filosofico-scientifico*, Milano, Garzanti, vol. IV, 668-680, vol. V, 1971, 7-16, “Ciascuno poteva constatare direttamente che le applicazioni della fisica, della chimica, della biologia stavano davvero trasformando il modo di vivere dei popoli “civili” (dai mezzi di comunicazione di trasporto a quelli di illuminazione; dalle abitazioni private all'urbanistica; dalla medicina all'agricoltura; dall'arte tipografica a quella della guerra” pag. 10). Per il *diritto pubblico e il diritto amministrativo* il riferimento è all'opera monumentale del *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V. E. Orlando, Società Editrice Libreria, 1897-1937; per il *diritto penale*: E. FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto e della*

## ROBERTO CAVALLO PERIN

Si è perciò deliberatamente assunta la libera scienza come principio istituzionale dello Stato italiano, senza perciò rinunciare, anzi approfittando, dei vantaggi che la stessa — in quanto tale — può fornire al potere pubblico o privato. Il punto va chiarito nel senso che tra le due affermazioni non c'è contraddizione: dei risultati della libera scienza infatti si sono giovati l'industria, il pubblico potere, la religione, proprio grazie all'essere la scienza proclamata libera da ogni altro potere o pensiero dominante.

La scelta istituzionale di una protezione e affrancamento della scienza è perciò formulata giuridicamente come principio istituzionale a protezione di un diritto soggettivo, che già solo per la *nomen juris* è collocato tra le libertà, come diritto soggettivo assoluto<sup>19</sup>, che al pari di altre libertà certo protegge dalle ingerenze del potere pubblico, ma che come è noto vale *erga omnes*, cioè verso tutti e in particolare verso ogni altro potere pubblico o privato che in una data epoca risulti dominante<sup>20</sup>.

Una “libera scienza” posta a protezione della creazione di idee di riserva, che sono massimamente utili al cadere delle idee dominanti, poiché le idee nuove hanno bisogno di tempo per essere elaborate, sperimentate, verificate e venire accettate generalmente. Una prospettiva che in campo giuridico equivale ad accogliere e sottoporre alla protezione del diritto costituzionale la scienza e il suo metodo scientifico, così come definito secondo le peculiarità di ogni ramo del sapere. Assume perciò fondamento costituzionale il principio secondo il quale una verità scientifica è affermata *rebus sic stantibus*, secondo il punto

594

*procedura penale*, Bologna, 1881; E. R. PAPA, *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, a cura di L. Cavazzoli, C. Lacaia, Manduria-Bari-Roma, 2002, pp. 151-60; in generale: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000.

<sup>19</sup> Nel significato giuridico della contrapposizione tra diritti assoluti (e reali) da un lato e diritti relativi (e di credito) dall'altro: da ultimo si veda: G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, Cedam, 2009, 149; F. SANTORO PASSARELLI, voce *Diritti assoluti e relativi*, in *Enc. Dir.*, vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964, 748; G. AMATO, voce *Libertà (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIV, Milano, Giuffrè, 1974, 272; non invece nel senso di senza limiti, su cui da ultimo: J. L. NANCY, *L'esperienza della libertà*, Torino, Einaudi, 2010, 109-112.

<sup>20</sup> *Magna Charta Universitarum* 1988, che prescrive l'indipendenza morale e scientifica delle Università da ogni potere politico ed economico su cui: *Università e riforme, L'organizzazione delle università degli Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240*, a cura F. Roversi Monaco, Bologna, 2013; L. GIANI, *Libertà della scienza e del suo insegnamento. Autonomia e qualità delle università. Alcune riflessioni critiche tratte dalla comparazione*, in *Diritto amministrativo e società civile*, Bologna, Bononia University Press, 2020, 163.

**CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA**

raggiunto dalle ricerche e da ciò che in un dato momento è generalmente accolto e diffuso come stato della conoscenza.

L'accento cade — come vedremo (*infra* § 7) — sull'oggetto essenziale della libertà di scienza, che è la sua elaborazione, dunque i suoi risultati, poiché senza libera scienza nessun libero insegnamento può essere concepito, ma soprattutto perché una libera elaborazione ha rilevanza in sé a prescindere dall'utilizzazione che lo scienziato o altri vogliono dare della sua opera: dalla sua divulgazione (art. 21, Cost.), dal suo insegnamento (artt. 33 e 34, Cost.), dalla sua utilizzazione nella produzione economica (art. 41, Cost.), o come proprietà (art. 42, Cost.), oppure a legittimazione di associazioni (art. 18, Cost.), di sindacati (art. 39, Cost.), di partiti politici (art. 48, Cost.), di enti ecclesiastici (art. 19 e 20, Cost.) o di confessioni religiose (artt. 7 e 8, Cost.).

Perciò non vi è contraddizione tra libera scienza e suo uso politico, economico, religioso, o quant'altro s'intenda da essa trarre come utilità, poiché concettualmente vi è distinzione tra l'uso (anche di parte) e la definizione (necessariamente libera) della scienza, intesa come elaborazione e come risultato di quest'ultima, ad eccezione dell'insegnamento della medesima non a caso espressamente protetto per scelta costituzionale.

Da altro punto di vista occorre precisare che non ogni attività di ricerca è scienza nel senso qui indagato, poiché nel nostro ordinamento costituzionale si è voluto con tale *nomen juris* indicare quell'attività che ha da essere libera, cioè affrancata, indipendente, da ogni altro potere pubblico o privato.

Da ciò il corollario di una netta differenza tra un *parere di parte* e un *parere scientifico* (c. d. *pro veritate*), tra ricerca assoggettata agli obiettivi dell'industria, della politica, di un'associazione, ente o confessione religiosa, e quell'attività di ricerca che — anche ove richiesta ed utile a taluno di essi — la si vuole libera nella sua elaborazione o insegnamento, una ricerca che perciò è detta scientifica o più semplicemente scienza.

Differente ne è infatti, come vedremo, l'oggetto possibile (*infra* § 7), e diversamente qualificabile è il relativo comportamento predicato nell'uno e nell'altro caso, sino al punto in cui il destinatario dell'attività può ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un affidamento tradito. Ove si tratti di scienza, l'affidamento è tradito da un *parere pro veritate* poi risultato inveritiero, non importa se per piaggeria, per scarsa professionalità o assenza di ogni valore etico. Al contrario qualora si tratti di

**ROBERTO CAVALLO PERIN**

una difesa in giudizio l'affidamento deluso si afferma ogni qualvolta non sia esperita anche quell'argomentazione d'effetto, che possa essere retoricamente utile, seppure priva di particolare pregio scientifico.

Anche l'insegnamento della scienza ha da essere libero, una libertà in sé e per sé protetta con un enunciato costituzionale proprio, che tutela il libero insegnamento di una scienza elaborata liberamente. Libero insegnamento che si afferma senza limiti di ordine o grado, sia esso universitario, o di altri che lo precedono nell'apprendimento, perché libertà personalissima del docente e del discente a ricevere un libero insegnamento, con affermazione di un diritto soggettivo di libertà che si è visto a legittimazione di una libera scuola in libero Stato, ma che ha assunto ormai una propria autonomia giuridica (*infra* § 5).

Distinta va tenuta la questione se una scuola — pubblica o privata — possa impartire solo insegnamenti di libera scienza, o se la stessa possa invece contemplare anche attività indirizzate ad un fine specifico ulteriore di pubblico servizio, ancor più se erogato in “scuole di tendenza”<sup>21</sup>, dovendosi in tali casi stabilire entro quali limiti le due attività possano convenientemente coincidere o anche solo convivere.

Vi sono ipotesi in cui un'attività d'insegnamento debba assumere limiti di indirizzo in cui la trasmissione del sapere non può giuridicamente dirsi di libera scienza in senso proprio, essendo l'insegnamento strumento necessario per altri fini (politici, religiosi, ecc.) che sono giuridicamente rilevanti. Così è stata considerata dapprima taluna istruzione impartita dai gesuiti<sup>22</sup>, o taluna attività di assistenza erogata da

596

<sup>21</sup> Sulle scuole di tendenza per tutti si vedano: G. PIPERATA - L. TRUCCHIA, *Pubblico e privato nella scuola*, in *Unità e pluralismo culturale*, a cura di E. Chiti, G. Gardini A. Sandulli, in *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, Studi a cura di L. Ferrara, D. Sorace, vol. VI, Firenze, Firenze University Press, 2016, 97 e s.; M. CROCE, *Le libertà garantite dall'art. 33 cost. nella dialettica irrisolta (e irrisolvibile?) individualismo-comunitarismo*, in *Dir. pubbl.*, 2009, 900; C. MARZUOLI, *Istruzione e “Stato sussidiario”*, in *Dir. pubbl.*, 2002, 138-145; A. MATTIONI, *L'articolo 33 della Costituzione: due ipotesi di integrazione*, in *Politica del diritto*, 1996, 115-124; A. MURA, *Istruzione privata*, in *Enc. Giur.*, Roma, Utet, 1990, 1-3; V. ZANGARA, *Libertà d'insegnamento e scuola di stato*, in *Riv. giur. della scuola*, 1971, Milano, 540-549; G. LIMITI, *La scuola nella Costituzione*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. III, Firenze, Vallecchi, 1969, 103-114; 128-135; R. LUCIFREDI, *I principi costituzionali dell'ordinamento scolastico italiano*, in *Riv. giur. della scuola*, 1964, 13-15; M. NIGRO, *Libertà della scuola e “Università private”*, in *Foro amm.*, 1958, 130; V. CRISAFULLI, *Libertà di scuola e libertà d'insegnamento*, in *Giur. cost.*, 1958, 491-492; G. CALOGERO, *La scuola, le scienze e le arti*, in *Commentario sistematico della Costituzione*, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, vol. I, Firenze, G. Barbera Editore, 1950, 315-332.

<sup>22</sup> La questione è nota, si consenta per tutti il rinvio all'introduzione di G. Gentile in B. SPAVENTA, *La libertà d'insegnamento*, con, Vallecchi editore, s.d., spec. 15.

## CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA

ospizi in Italia<sup>23</sup>, poi divenuti invece accreditate scuole o ospedali o residenze sanitarie cattoliche, valdesi, o israelite.

Quando si tratta di insegnamento scientifico il vincolo costituzionale nega invece ogni giuridica validità a quei vincoli di legislazione ordinaria che sono contrari alla libera scienza o al suo non libero insegnamento, non solo ove lo si ritenga un diritto personalissimo del docente, ma soprattutto perché la norma costituzionale protegge il diritto di chi la libera scienza e il suo libero insegnamento la riceva (*infra* § 5), sanzionando in sé d'invalidità ogni atto legislativo, regolamentare, o negoziale, che sia contrario a tale valore costituzionale<sup>24</sup>.

Valore costituzionale che è dunque a garanzia di una scienza libera nella sua elaborazione e nel suo libero insegnamento. Libera in sé da asservimenti verso tutti e in particolare verso ogni altro potere pubblico o privato, imponendo una definizione costituzionale che non è rinunciabile per volontà del suo titolare, anche ove decida di asservirsi liberamente, poiché — a non trattar d'altro — ciò negherebbe l'affidamento e il diritto soggettivo di chi una libera scienza la riceve.

La protezione della libertà d'insegnamento di una libera scienza, in qualsiasi ordine o grado, completa la protezione costituzionale<sup>25</sup>. L'accostamento in un'unica norma fonda il carattere unitario di un diritto individuale sia di chi la scienza la elabora o l'insegna, sia di chi la scienza la riceve come elaborazione o insegnamento<sup>26</sup>.

597

<sup>23</sup> La l. 17 luglio 1780, art. 78 ha cura di precisare che la beneficenza va erogata a coloro che ne abbiano titolo senza distinzione di culto religioso, salvo per quelle istituzioni le quali, per la essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. Cfr. P. FRASCANI, *Ospedali, malati e medici, dal Risorgimento all'età giolittiana*, in *Storia d'Italia, Annali 7 Malattia e medicina*, a cura di F. Della Peruta, Torino, Einaudi, 1984, 299 e s. spec. 318.

<sup>24</sup> Sulla ricerca scientifica come "valore costituzionalmente protetto" a prescindere dalle diverse competenze legislative: Corte cost., 26 gennaio 2005, n. 31; in tema anche: Corte cost., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., 21 dicembre 2000, n. 569.

<sup>25</sup> S'invoca il pluralismo scolastico a fondamento dei limiti alla libertà d'insegnamento: Corte cost., 14 dicembre 1972, n. 195 (caso Cordero); Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1762 (caso Lombardi Vallauri). Rimane fermo il diritto degli interessati al contraddittorio e alla piena tutela giurisdizionale a fronte di eventuali misure sanzionatorie (art. 6, CEDU), con pieno accesso agli atti fonte della limitazione: Corte Edu, 20 ottobre 2009, *Lombardi Vallauri c. Italie*, su cui A. TRAVI, *La Corte europea e il caso Lombardi Vallauri*, in *Vita e Pensiero*, 2009, n. 6, 87 ss.

<sup>26</sup> Sulla "libertà accademica" come espressione di sintesi del combinato disposto delle libertà di ricerca scientifica e d'insegnamento e del correlato diritto degli studenti di accedere a insegnamenti scientifici: B. GAGLIARDI, *La tutela amministrativa della libertà accademica*, Padova, Cedam, 2018, 2 e s.; sulla *licentia ubique docendi* come espressione della facoltà di

Trattasi di un diritto soggettivo che nella “società della conoscenza” dà senso ed effettività ad ogni altro, poiché si può affermare che non c’è libertà senza una libera conoscenza: per gli individui, per le formazioni sociali in cui si esprime la loro personalità, per le istituzioni pubbliche in cui si articola la sovranità.

Non c’è libera conoscenza collettiva se non c’è “libera scienza” personale di elaborarla e di riceverla (artt. 13 e 33, co. 1°) e senza potenti organizzazioni istituite per curarla, alimentarla e tramandarne metodi e risultati (art. 9 e art. 33, u.c.).

Se taluno ha potuto all’inizio del XIX secolo affermare che senza il diritto di proprietà si perde il “senso” di ogni libertà<sup>27</sup>, se all’inizio del secolo XX un’accurata comparazione giuridica sulla composizione dei conflitti religiosi d’Europa ha potuto elevare a tale ruolo il diritto non patrimoniale di libertà religiosa<sup>28</sup>, oggi più di ogni altro è il diritto ad una libera scienza che dà senso a ogni diritto costituzionale, perché trattasi di diritto soggettivo coesenziale all’ordinamento italiano, inteso nella sua attuale effettività, perché definisce un’esperienza di ricerca di senso o di identità della persona umana, dunque dei suoi diritti fondamentali (art. 2, Cost.).

Una libera scienza come libertà individuale che è essenziale ad ogni altra libertà, non tanto sul piano logico, ma in forza dell’esperienza cui la società della conoscenza sta sottoponendo ciascuno, richiedendo di necessità una libertà protetta in sé, “ordinandosi e subordinandosi questa qualificazione a ogni sua dimensione sociale o istituzionale”.

Così inteso si afferma come diritto di tutti in quanto “riguarda in modo uguale e indifferenziato l’individuo in quanto tale”, come diritto degli scienziati, o degli accademici (...) e di tutti all’accesso a tali *status* (a rafforzamento della libertà di professione)”. Un “diritto di tutti a fare

---

trasmettere la conoscenza: M. CONSITO, *L’immigrazione intellettuale. Verso un mercato unico dei servizi professionali*, Napoli, Jovene, 2012, 6 e s.

<sup>27</sup> A. DE TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique* (1835), trad. it, *La democrazia in America*, Milano, Utet, 2007, 245-246: « Io mi chiedo quale sia nei nostri giorni il mezzo per inculcare negli uomini l’idea dei diritti e di porgliela, per così dire, sotto gli occhi; mi sembra che ve ne sia uno solo, e cioè concedere a tutti il pacifico esercizio di qualche diritto [...] in America non vi sono proletari; ciascuno, avendo un bene particolare da difendere, riconosce per principio il diritto di proprietà ». Sulla proprietà privata quale diritto naturale proprio dello stato di natura, si veda anche J. LOCKE, *Due trattati sul governo e altri scritti politici*, Utet, Torino, 1982.

<sup>28</sup> F. RUFFINI, *La libertà di religione come diritto subbiettivo pubblico*, 1924, poi Bologna, Il Mulino, 1992.

**CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA**

scienza se effettivamente ... qualificati”<sup>29</sup>, come diritto “di tutti di accedere alla scienza sia nel senso della pubblicità dei suoi processi e dei suoi risultati (art. 27, co. 1°, Dichiarazione Onu), sia come diritto a che si faccia scienza”<sup>30</sup>.

3. *Limiti della libertà di ricerca e d'insegnamento.* — I limiti sono stati distinti tra quelli coesenziali al concetto stesso di libertà e quelli che più propriamente derivano da altre garanzie costituzionali.

Tra i primi si sono indicati quelli connessi all'erogazione del servizio pubblico d'istruzione, poiché è compito della Repubblica italiana prevedere *norme generali*, istituendo *un esame di Stato* per gli ordini e gradi scolastici, nonché per l'abilitazione alle professioni, organizzando scuole statali per ciascun ordine o grado. Sennonché si tratta di comprendere sino a che punto l'istruzione s'identifichi con insegnamenti di libera scienza e quindi possa dirsi oggettivamente insegnamento scientifico nel senso sinora indicato.

Scuole pubbliche o private possono a vario titolo esplicitare che nell'istruzione dalle stesse impartita vi siano compiti ed obiettivi che *non* sono — in tutto o in parte — informati al libero insegnamento di una libera scienza: così l'insegnamento della religione cattolica, dell'educazione civica o della dottrina dello Stato.

La questione non si pone invece dove i programmi delle scuole assumano l'opposta considerazione, facendo coincidere — in tutti o in determinati ordini o gradi — l'istruzione pubblica o privata con l'insegnamento di libera scienza: per libera scelta, per obbligo di servizio pubblico, o nell'osservanza delle norme generali sull'istruzione, a seconda degli andamenti e degli indirizzi costituzionali che si affermano nei diversi periodi storici<sup>31</sup>.

Certo oggi può essere normale pensare che l'istruzione s'informi all'insegnamento scientifico e che in tal senso sia da considerare la preferenza dell'indirizzo costituzionale per ogni ordine e grado del-

<sup>29</sup> Sull'esame di stato come limite alla libertà di scuola e di insegnamento, non invece l'aver un particolare diploma: Corte cost., 10 luglio 1974, n. 240, che supera la precedente Corte cost., 28 giugno 1957, n. 114.

<sup>30</sup> A. ORSI BATTAGLINI, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà, scritti in onore di Paolo Barile*, Padova, Cedam, 1990, § 3.3.

<sup>31</sup> Da ultimo sul crocefisso nell'aula di una scuola pubblica: Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414; in tema inoltre: Corte Edu, Grande Ch., 18 marzo 2011, *Lautsi c. Italia*, e prima ancora Corte Edu, II sect., 3 novembre 2009, *Lautsi c. Italia*.

**ROBERTO CAVALLO PERIN**

l'istruzione. Del pari è normale che oggi anche le scuole di tendenza, impegnate all'erogazione d'istruzione pubblica, dichiarino senza equivoco che intendano impartire un libero insegnamento di carattere scientifico, marcando di nuovo senza equivoco le altre attività che ciò nonostante concorrono a caratterizzarle come tali, confortando con espliciti vincoli ed obblighi in tal senso sia l'affidamento dei discenti, sia l'esatta prestazione dei docenti<sup>32</sup>.

Quanto ai limiti esterni si sono registrate opinioni che più radicalmente si sono contrapposte, così con particolare attenzione al buon costume, all'ordine pubblico costituzionale, all'incolumità pubblica, anche se — occorre avvertire sin da subito — chi li ammette ne dà una forte interpretazione restrittiva<sup>33</sup>.

La questione non può non tenere in considerazione ciò che è comunemente riconosciuto per ogni libertà: anche le più protette trovano limite in altri valori del pari tutelati in Costituzione<sup>34</sup>, secondo una composizione che è data dal legislatore o, in difetto dal bilanciamento operato caso per caso, talvolta dall'amministrazione, ma in ultimo dalle differenti giurisdizioni. Il legislatore può sempre intervenire a disciplinare il conflitto con un proprio atto generale e astratto, con efficacia che può essere, salvo eccezioni, retroattiva o d'interpretazione autentica,

600

<sup>32</sup> Tutto ciò non va confuso con la constatazione che storicamente un determinato credo politico o religioso possa essere del tutto compatibile, o addirittura di vantaggio, all'elaborazione o al rigoroso insegnamento di libera scienza, per riferimenti vedi nota *infra*.

<sup>33</sup> Per tutti: V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, 276; G. DELLA VALLE, *La libertà scolastica nell'ordinamento giuridico italiano*, Napoli, 1959, 28; con una posizione particolare e molto prudente: U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento istruzione scuola*, in *Giur. cost.*, 1961, 361-466, poi in *Scritti scelti*, Padova, 1990, 697. A favore dell'idea di poter "allevare il cittadino in un modo conforme alla Costituzione del paese": G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, *Corso di diritto pubblico amministrativo professato nella Regia Università di Pisa*, Firenze, Tip. Editrice dell'Associazione, 1877, vol. I, 401; contro il limite: O. SEPE, *Note sulla natura giuridica delle università statali*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, Vol. CXI, 1960, 241.

<sup>34</sup> Corte cost., 9 aprile 2013, n. 85 (*diritto alla salute e diritto al lavoro*); Corte cost., 16 luglio 2009, n. 250 (*diritto all'ambiente salubre e d'iniziativa economica*); Corte cost., 11 giugno 2004, n. 166 (*libertà della ricerca scientifica e tutela degli animali*); Corte cost., 13 aprile 2016, n. 84 (*dignità dell'embrione e libertà della ricerca scientifica*); Corte cost. 14 giugno 1990, n. 307 e Id., 16 marzo 1992 n. 132 (*vaccinazioni obbligatorie*); Corte cost. 14 giugno 1956, n. 1 (*limiti penali alla libertà di pensiero*); Corte cost., 6 aprile 1965, n. 25 (*libertà di pensiero, funzionamento della giustizia e limiti naturali dell'ordinamento giuridico*); Corte cost. 10 luglio 1996, n. 264 (*libertà di circolazione e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, sicurezza del transito e riduzione del traffico veicolare*); Corte cost. 24 marzo 1993, n. 112 (*concessione delle frequenze radio e telediffusione come limite di buon costume e protezione dei minori, al diritto d'informazione radio e telediffusione*).

**CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA**

sempre nei limiti di un sindacato di costituzionalità sugli enunciati legislativi così prodotti <sup>35</sup>.

La composizione è dunque normalmente data alla politica, nei limiti lasciati dalla Costituzione alla discrezionalità legislativa, cioè dalle definizioni costituzionali sulle libertà, sui poteri d'interpretazione riservati alla giurisdizione e — per chi l'ammette — sui poteri d'intervento riservati all'amministrazione pubblica.

Ciò che ha un carattere peculiare — rispetto a ogni altra libertà — è proprio l'enunciato costituzionale a fondamento di una libera scienza: non è in esso indicato nessun motivo a tutela d'altri interessi o altre libertà (es. sanità, ordine o sicurezza pubblica, buon costume, ecc); non è neppure ipotizzato un rinvio ai casi o garanzie indicati dalla legge, né vi è una riserva a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (es. art. 15, Cost.).

È un testo che rispetto ad altre libertà, proprio per il suo enunciato incondizionato, dà conto di una ritrosia concettuale verso le limitazioni alla libertà di scienza, siano esse ad opera di altri poteri, o a favore di altre libertà, con ciò confermando una cultura che ha profonde radici istituzionali, a protezione di un diritto inviolabile dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2, Cost.). Una libertà che più di ogni altra può dirsi a fondamento dello sviluppo della persona umana e dell'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese (art. 3, Cost.) <sup>36</sup>. Di ciò deve tenere conto il bilanciamento di altri interessi o libertà con la libera scienza. Non si può escludere che la negazione di

<sup>35</sup> Sul bilanciamento nel sindacato di costituzionalità: A. MORRONE, *Il bilanciamento nello stato costituzionale, Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti fra diritti e interessi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2014; R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992, 81 e ss.; E. CHELI, *Il giudice delle leggi*, Bologna, Il Mulino, 1996, 71 ss.; ID., *Eguaglianza, ragionevolezza e bilanciamento negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Scritti in onore di G. Guarino*, Padova, Cedam, 1998, 580 ss.; R. ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, Francoforte, 1986, trad., it. *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 2012; C. ESPOSITO, *La Corte costituzionale come giudice della "non arbitrarietà" delle leggi*, in *Giur. cost.*, 1962, 74 ss.; C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Milano, Giuffrè, 1940.

<sup>36</sup> Per lo studio dei riflessi sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione dovute allo sviluppo della partecipazione: A. ROMANO, *Il cittadino e la Pubblica Amministrazione*, in AA.VV., *Il diritto amministrativo degli anni '80. Atti del XXX Convegno di studi di scienza dell'amministrazione*, Milano, 1987, 158 ss. Per la partecipazione come « risultato che discende dalla doverosa rimozione delle disuguaglianze economico sociali » F. LEVI, *Partecipazione e organizzazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1977, 1641; per un collegamento (ex art. 2 Cost.) volto al superamento delle disuguaglianze che condizionano l'individuo e le formazioni sociali: M. P. CHITI, *Partecipazione popolare e pubblica amministrazione*, Pisa, Pacini, 1977, 134-135.

talune modalità d'esercizio possa essere ritenuta strettamente necessaria alla tutela d'altri interessi costituzionali, sempreché la scienza resti essenzialmente ed altrimenti libera <sup>37</sup>, pena il non esistere affatto come scienza.

Si è talora avanzato lo scrupolo che si debba serbare *semplicemente* il silenzio — come atto di fedeltà alla Repubblica <sup>38</sup> — ove il libero convincimento di scienza possa essere contrario ai principi di un determinato ordinamento, seppure nei casi estremi d'incompleta capacità critica dei discenti a ricevere un'istruzione pubblica, che forse proprio perciò non può essere intesa come libero insegnamento scientifico.

Fuori di ciò, si può osservare che la fedeltà (art. 54, Cost.) dello scienziato consiste proprio nell'elaborare e insegnare una libera scienza, si è detto affinché idee di riserva possano *ex post* essere un utile *thesaurus*, ma anche solo perché si sia certi che verso le idee dominanti persista una critica libera e autorevole.

La protezione sta appunto in ciò, nel criticare — non essere silenti — di fronte alle idee dominanti delle organizzazioni pubbliche o private <sup>39</sup>, perché, anche a tacere d'altro e in particolare dell'onore dello scienziato cui sono conferiti incarichi pubblici (art. 54, co. 2, Cost.), vi è pur sempre il diritto ad una libera scienza di coloro che l'attendono come elaborazione ed esito di una ricerca libera o come libero insegnamento della medesima <sup>40</sup>.

602

<sup>37</sup> Corte cost., 11 giugno 2004, n. 166 (libertà di sperimentazione, interesse collettivo e difesa degli animali), nonché: d.lgs. n. 116 del 1992; Dir. 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, su animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri; Dir. 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003; Convenzione Diritti dell'Uomo e biomedicina (c.d. di Oviedo), 4 aprile 1997, art. 15 e s.

<sup>38</sup> U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento istruzione scuola*, cit., 697: "Il dovere di silenzio nasce dunque sul presupposto di un dato che è a sua volta, e per altro verso, limite alla libertà di insegnamento: il rispetto della personalità del minore; ma si costruisce autonomamente perché originato da un rapporto che intercorre esclusivamente tra lo Stato e l'insegnante: garante, il primo, della libertà del secondo, non facoltizzato il secondo a valersene contro il primo quando non ricorrano le condizioni che solo giustificano il libero manifestarsi delle idee. Che poi il dovere di cui si discorre trovi la sua fonte nell'affermato dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54), non sembra difficile da ammettere, se appena si riflette che esso implica, tra l'altro, il divieto di comportamenti subdoli o altrimenti lesivi di quei principi che la reciproca lealtà esige anche nei rapporti giuridici".

<sup>39</sup> K. POLANYI, *Freedom in a Complex Society*, 1957, tr. it. *La libertà in una società complessa*, a cura di A. Sassano, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, 185.

<sup>40</sup> Di recente, per la critica di un modello di istruzione universitaria "in cui l'indirizzo della ricerca scientifica segue la logica del profitto" e la comunità accademica sembra "aver rinunciato ad una presa di posizione nel dibattito pubblico": V. MAGNAGHI, V. SPACCIANTE e V. GROSSI, discorso tenuto in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi alla Scuola normale di Pisa, 23 luglio 2021.

## CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA

4. *In particolare nessuna propaganda.* — Non sempre si ricorda che da almeno centottant'anni — in pieno assolutismo — si affermò con chiarezza inequivoca e con radicale sanzione<sup>41</sup>, che la libera scienza e il suo libero insegnamento non tollerano nessuna piaggeria — anche silente — verso i potenti e le idee dominanti. Si è così escluso nella cultura italiana — anche preunitaria — che una libera scienza sia compatibile con qualsiasi *propaganda*, non importa se d'idee dominanti, d'idee minori o addirittura d'idee neglette.

Discusso non ne è il fondamento giuridico — tanto meno in una legge ritenuta superflua e offensiva — poiché piaggeria e propaganda sono “tra i *limiti naturali*” della libertà di scienza. Quest'ultima non può confondersi con l'attività “dell'apostolo o dell'agitatore” e — si noti — anche solo nello stile formale d'espressione<sup>42</sup>. Non solo l'elaborare, ma anche l'insegnare scienza “non ha niente in comune con ciò che si addice all'attività del pubblicista, dell'avvocato o dell'oratore”.

La propaganda politica resta libera, come è ovvio, anche per i docenti, ma in quanto privati cittadini, “non nell'atto in cui impartiscono un pubblico insegnamento”<sup>43</sup>, secondo un enunciato che è un limite giuridico coesistente alla libera scienza sia con riferimento all'elaborazione, sia — *a fortiori* e in particolare — ad un libero insegnamento della scienza, che certo trova ancor più ragion d'essere verso i giovani *non evoluti* in capacità critiche<sup>44</sup>.

Limiti di cui già a suo tempo si enuncia una sanzione forte, anche nei toni. Non solo ciò “non è mai lecito, per servire sette, partiti o potenti”, ma soprattutto per non “smentire la tua coscienza, né mutilare la tua istruzione” impartita come scienziato: sicché “devi professare tutto il vero, o lasciar d'insegnare”<sup>45</sup>.

Lo stesso *incipit* “non è mai lecito” evoca al contempo sia il carattere giuridico della sanzione, sia il carattere generale dell'enunciato, che conferma di un'efficacia *erga omnes* del diritto soggettivo ad una libera

<sup>41</sup> G. D. ROMAGNOSI, *Istituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorica*, in *Scritti sull'educazione*, 1839, ristampa a cura di L. Ambrosoli, Firenze, La Nuova Italia, 1972, 108-109, 110-111.

<sup>42</sup> A. LABRIOLA, *L'Università e la libertà della scienza*, Roma, Tipi E. Veraldi, 1897, pp. 42-44.

<sup>43</sup> V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, 67-70.

<sup>44</sup> C. P. GUARINI, *Insegnamento (libertà di)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, Milano, 2006, pp. 3152-3154.

<sup>45</sup> G. D. ROMAGNOSI, *Istituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorica*, in *Scritti sull'educazione*, cit., 108-109, 110-111.

scienza del tutto conforme al suo *nomen juris* tradizionale di libertà. Un enunciato che segna un disvalore giuridico che ricompare nella chiusa finale, con tono risoluto, personale, che non tollera repliche: “devi professare tutto il vero, o lasciar d’insegnare”. Un monito a chi intenda elaborare o insegnare scienza, che perciò non è privilegio e spiega perché taluno abbia configurato uno *status*<sup>46</sup> di scienziato, cui si riconoscono diritti e poteri, ma anche doveri ed obblighi, verso tutti.

La questione, anche ora, non va confusa con la discussione scientifica<sup>47</sup> e con il fatto storico che un’idea possa essere stata favorita nello scienziato da un certo credo politico o religioso o da un notorio ateismo. “Non si tratta di predicare assurde scissioni tra l’uomo e il maestro, tra il docente e il cittadino, né di contestare il nesso tra cultura e politica, tra dottrine, ideologie e indirizzi politici pratici; si tratta semplicemente di segnalare (una) linea di confine”<sup>48</sup>.

Certo l’elaborazione è stata soprattutto intesa come limite interno, intrinseco, alla definizione di una libera scienza, come limite del ricercatore che pretenda di esercitare libera scienza e di chi pretenda d’insegnarla, ma l’affermazione assume ulteriore consistenza giuridica e una particolare rilevanza nel segnare i confini tra lecito-illecito nel suo esercizio, ove la si guardi anche dal punto vista di tutti coloro che hanno un diritto soggettivo a ricevere una libera scienza.

5. *Libertà di ricevere libera scienza.* — Il diritto di tutti ad una libera scienza è stato da tempo enunciato<sup>49</sup>, anzitutto come diritto individuale

<sup>46</sup> Parla di *status* U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento (libertà di)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXI, Milano, 1971, 722, spec. nt. 6.

<sup>47</sup> A. CERRI, *Arte e scienza (libertà di)*, in *Enc. giur.*, vol. III, Roma, 1988, 3, 4-5, cui si rinvia per la distinzione dalla *advocacy*, che cita alcune sentenze della Corte Suprema U.S.A., cfr. *Dennis v. Un. St.*, 341 U.S., 494, 95 L. Ed. 2d 1137, 71 ss., S. Ct., 857 (1951); *Yates v. Un. St.*, 354 U.S., 298, L. Ed. 2d 1356, 77 S. Ct., 1064 (1957); cfr. sul tema, anche A. REPOSO, *La disciplina dell’opposizione anticostituzionale negli Stati Uniti d’America*, Padova, Cedam, 1977, 157 ss.

<sup>48</sup> U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento istruzione scuola*, cit., 697.

<sup>49</sup> I termini teorici di un diritto di tutti anche a ricevere scienza libera in sé completi si trovano in A. ORSI BATTAGLINI, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile*, Padova, Cedam, 1990, 95-98; come incidens già S. SPAVENTA, *L’autonomia universitaria*, 1884, ora in *Giustizia nell’amministrazione e altri scritti*, Napoli, 2006, 85-87; 96-97: “L’autonomia didattica, si è detto, comprende la libertà d’insegnare pei professori e la libertà di apprendere pei discepoli. (...) (Sennonché) il confondere queste due libertà col diritto di autonomia didattica concesso al corpo universitario (...) sarebbe perdita gravissima per l’indipendenza e il libero movimento della cultura (...)”; V. ZANGARA, *Libertà d’insegnamento e scuola di stato*, in *Riv. giur. della scuola*, 1971, 540 e s., indica (§ 15) un diritto di apprendere fondato sul diritto all’educazione

## CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA

di maggiore rilievo per la ricerca di sé, *dell'identità personale* di ciascuno<sup>50</sup> (artt. 2, 13, 22, Cost.), sia essa quella elaborata individualmente o nella inevitabile relazione sociale con altri (artt. 2, 3, Cost.), sia essa quella necessaria oppure volontaria. Relazione necessaria in esercizio della cittadinanza con la partecipazione alle articolazioni della Repubblica italiana (artt. 1, 3 e 114, Cost), così come ormai si è completata con le istituzioni dell'Unione europea (artt. 11 e 117, co. 1°, Cost.). Relazione volontaria per l'istituzione e la partecipazione alle formazioni sociali (artt. 2, 18, 19, 20, 38, 39, 49, ecc., Cost.)<sup>51</sup>.

Un diritto fondamentale che è garanzia essenziale della libertà personale (art. 13, Cost.), protezione primigenia, di ciascuno, poiché senza quella protezione d'identità non c'è giuridicamente alcun individuo, con la sua capacità, con il suo nome (art. 22, Cost.).

Come è stato sottolineato ciò trova conferma nella lettera dell'enunciato costituzionale ove l'attività scientifica è tutelata in sé, da chiunque sia svolta<sup>52</sup> e ci pare di poter soggiungere da chiunque sia fruita, convalidando così l'affermazione di un diritto fondamentale che è di tutti, perché coesistente all'essere umano, non importa se come diritto soggettivo a elaborare, a insegnare, o a ricevere una libera scienza.

Così configurato il diritto ad una libera scienza assume un valore costituzionale di grande attualità che, come non mai è *in fatto* (art. 3 Cost.) fortemente condizionato, limitato, dall'organizzazione di imprese ed attività di enti pubblici o privati, che della raccolta dei dati e della

605

---

e sul diritto alla partecipazione libera alla vita culturale della comunità (*Dichiarazione Onu*: artt. 26 e 27); da ultimo: Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, 22 giugno 2021, *Rapporto Libertà dei media, fiducia pubblica e diritto alla conoscenza dei cittadini*, <https://pae.coe.int/en/files/29346#trace-5>.

<sup>50</sup> Sul diritto all'identità di recente: G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, La Nave di Teseo, 2021, 19, 21, 23, 24.

<sup>51</sup> Sulla relazione tra gli artt. 18, 19, 39 e 49 Cost. per tutti: P. BARILE, voce *Associazione (diritto di)*, in *Enc. del dir.*, tomo III, Milano, Giuffrè, 1958, 842 dove osserva che l'art. 18 Cost. si riferisce ad un *genus* di formazioni sociali, mentre gli artt. 19, 39 e 49 Cost. si riferiscono a delle *species*.

<sup>52</sup> G. CORSO - M. MAZZAMUTO, *La libertà della scienza*, in *Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR Struttura e funzioni*, Bologna, 1994, 212-217; 219-222; già lo enuncia A. MATTIONI, *Insegnamento (libertà di)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VIII, Torino, 1993, 413; M. CROCE, *Le libertà garantite dall'art. 33 cost. nella dialettica irrisolta (e irrisolvibile?) individualismo-comunitarismo*, in *Dir. pubbl.*, 2009, 899-902; 925-926 se "si guarda alle esigenze degli studenti, è proprio l'insegnamento libero la garanzia anche della loro libertà"; per uno *status* specifico degli studenti: G. PALMA, *L'autonomia dell'ordinamento universitario tra le ordinate della libertà della scienza (e della ricerca) e della libertà di insegnamento*, in *Il sistema universitario in trasformazione*, a cura di E. Carloni, P. Forte, C. Marzuoli e G. Vesperini, Napoli, 2011, 14-19.

profilazione — dunque della conformazione dell'identità umana — traggono la conoscenza che appare essenziale a programmare la propria futura attività.

Ciò consente alle organizzazioni d'istituire ed esercitare un'impresa, assolvere ad un'attività politica, sindacale o assistenziale, o professare una confessione religiosa, dare corso ad un'attività criminale, con riscontri ed opportunità mai raggiunti in precedenza e di cui anche il diritto si è sinora variamente occupato, con particolare riferimento alla elevata concentrazione di poteri che in fatto le nuove tecnologie consentono di raggiungere<sup>53</sup>.

Una conoscenza che l'ordinamento giuridico non può proteggere solo come *privacy*<sup>54</sup>, ma che involge il diritto soggettivo di tutti ad avere anzitutto una conoscenza dei dati così organizzati (banche dati)<sup>55</sup> e di ottenere che le analisi “scientifiche” proclamate sugli stessi siano *libere da ogni altro potere e non prevaricate da altre libertà*.

<sup>53</sup> Sui rischi da algoritmo per le libertà, oltre alla *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio* (COM(2021) 206 final) del 21 aprile 2021, si veda la Risoluzione del Parlamento europeo, 20 ottobre 2020, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012(INL), “*Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate*”; *Linee guida per un'intelligenza artificiale affidabile* proposte dall'Alto gruppo di lavoro degli esperti (High-level Expert group on AI) l'8 aprile 2019; *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi* (CEPEJ(2018)14) adottata a Strasburgo dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) nel corso della 31<sup>a</sup> Riunione plenaria del 3-4 dicembre 2018. In dottrina da ultimo: E. CHITI - B. MARCHETTI, *Divergenti? Le strategie di Unione europea e Stati Uniti in materia di intelligenza artificiale*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, n. 1, 2020, 29 e ss.; *Stato di diritto - Emergenza - Tecnologia*, a cura di G. De Minico e M. Villone, in *Consulta OnLine*, formato e-book, Milano, 2020; A. SIMONCINI, *Profili costituzionali dell'amministrazione algoritmica*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, n. 4, 2019, 1149 ss.; G. DE MINICO, *Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy e lex mercatoria*, in *Dir. pubb.*, 1, 2019, 89-115.

<sup>54</sup> Un diritto delle organizzazioni pubbliche e private all'acquisizione di dati, che giornalmente ciascuno va a sottoscrivere a loro favore, senza che ciò possa valere come lecita negazione di un diritto soggettivo ad una libera scienza: a non trattar d'altro perché il diritto all'identità è facoltà personalissima (artt. 22, 33, Cost.).

<sup>55</sup> L'acquisizione dell'amministrazione di dati personali autorizza il privato a esercitare i diritti di accesso (art. 15, Reg. UE, 679/2016), di rettifica (art. 16, Reg. UE, 679/2016), di cancellazione (art. 17, Reg. UE, 679/2016) e di portabilità degli stessi (art. 20, Reg. UE, 679/2016), sicché si configurano dei diritti di cittadinanza digitale che si affermano quali diritti potestativi alla conformazione dell'organizzazione pubblica, in forza del valore di certificazione che quei dati assumono *erga omnes*. Di recente: M. FLORIO, *La privatizzazione della conoscenza*, Tempi nuovi, Laterza, 2021, spec. 178 e s.; R. CAVALLO PERIN, *Pubblica amministrazione e data analysis*, in *L'amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale*, cit., 11-18.

**CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA**

Proprio tale modo d'organizzarsi fruendo di una tecnologia che classifica i comportamenti delle persone, che ne profila l'identità seppure con riferimento ad un determinato servizio o bene, che le seleziona per gruppi di comportamento (segmentazione), può di per sé ledere in fatto la libertà di ciascuno di comprendere se medesimi, proprio a partire dalla rappresentazione che tali organizzazioni ne hanno dato in sé e soprattutto in relazione a quella d'altri, seppure come dati aggregati che non consentono di risalire alle persone individue<sup>56</sup>.

Certo tutti sono liberi d'esercitare i propri diritti senza qualificare come scientifica la propria attività e i relativi prodotti, invocando il fondamento del libero pensiero o il conforto d'una professione di fede; liberi di circolare, di corrispondere od organizzare il domicilio o le riunioni senza i limiti di una libera scienza; d'associarsi o di manifestare il proprio pensiero, senza sottoporsi ai limiti che costituzionalismo e Costituzione hanno imposto alla scienza, che dev'essere libera per chi la esercita, per chi la insegna, per chi la riceve.

Certo tutti sono liberi — nei limiti previsti dall'ordinamento per ciascuna libertà — di procurare o finanziare ricerche in esercizio di una libertà d'impresa (art. 41, Cost.), di una proprietà privata (art. 42, Cost.), della libertà di religione (art. 19, Cost.), della libertà di circolazione (art. 16, Cost.), della libertà di corrispondenza o domicilio (artt. 14 e 15, Cost.), della libertà di riunione (art. 17, Cost.), della libertà d'associazione (art. 18, Cost.), non ultima della libertà di pensiero (art. 21, Cost.), senza perciò violare la libertà prima di ogni individuo, d'ogni organizzazione pubblica o privata, alla propria personale identità (artt. 33, 22, Cost.), alla conoscenza di sé e comparativamente con quella che riguarda altri (*infra* § 6).

Un diritto proprio di ciascuno (artt. 2, 3 e 22, Cost.), che anche per i minori fonda e non è derivato dal dovere dei genitori di educare ed istruire i propri figli (art. 30, Cost.)<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> La libertà di scienza è in ciò limite della libertà di organizzazione di banche dati pubbliche o private, a cominciare dalla possibilità di accedere non solo ai dati che riguardano ciascuno, ma anche a quelli aggregati utili a conoscere l'identità relativa che ciascuno individuo ha acquisito in un determinato servizio o bene. Resta la libertà di ciascuna organizzazione di accompagnare a propria volta consimili banche dati, o profilazioni, con un'analisi di parte o di libera scienza. Diversamente il rischio è lasciare alla potenza che in fatto hanno tali organizzazioni pubbliche o private di limitare fortemente la conoscenza dell'identità personale (artt. 22, 33 Cost.) dunque del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, Cost.).

<sup>57</sup> Cfr. M. GIGANTE, *Art. 33 della Costituzione: tecnica e politica nell'ordinamento dell'istruzione*, in *Politica del diritto*, 1999, 423-481, che esclude che la Costituzione legittimi l'imposizione ai figli di modelli familiari: di comportamento, concezioni politiche o religiose;

6. *Natura giuridica tra libertà, diritto alla prestazione e interesse sociale.* — La natura giuridica della libertà di scienza è generalmente configurata come diritto soggettivo di *libertà* in senso proprio: come diritto soggettivo individuale, la cui protezione, si è detto, è efficace *erga omnes*, nel senso che il titolare può farla valere nei confronti di tutti, con diritto al risarcimento del danno provocato da un ingiusto comportamento (art. 2043, cod. civ.).

Differisce invece il fondamento costituzionale che del diritto ad una libera scienza di volta in volta è richiamato (artt. 2, 3, 33, 21, Cost.), senza che ne derivino tuttavia rilevanti differenze sulla relativa disciplina giuridica, se non per i detti limiti di buon costume, d'ordine pubblico costituzionale e d'incolumità pubblica, la cui importanza è tuttavia affermata a prescindere dal differente fondamento costituzionale (*supra* § 3).

Anche le diverse configurazioni sulla titolarità della libertà di scienza — se spetti solo a chi l'elabora e l'insegna (e con lieve differenza a tutti coloro che si cimentino), oppure se ne siano titolari tutti coloro che la libera scienza la ricevano (*supra* § 5) — non incidono sull'indicata natura giuridica di un diritto soggettivo assoluto, salva l'*ulteriore* configurazione di un diritto di credito (all'insegnamento; alle cure, ecc.), che al primo s'aggiunge o di cui è specificazione.

Un diritto di credito c'è in chi un insegnamento lo riceva come prestazione oggetto di un'obbligazione, a prescindere dal titolo in cui l'obbligazione trovi fondamento<sup>58</sup> e dal carattere di servizio pubblico o privato della medesima.

La natura giuridica della libertà di scienza è invece diversamente definita ove della stessa si invochi un carattere *istituzionale* o *sociale*<sup>59</sup>,

cfr. M. BESSONE, *Artt. 30-31*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 1976, 107-108; L. GUERZONI, *Poteri dei genitori, educazione religiosa e libertà religiosa del minore*, in *Città e regione*, 1977, 7, 164 ss.; L. ZANNOTTI, *Quando manca la libertà nella scuola. Una riflessione dopo l'ennesimo caso di dissenso dentro l'Università Cattolica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, 1061 e s. Il diritto dei genitori a un insegnamento conforme alle proprie convinzioni etiche e filosofiche (CEDU, Protocollo 1, art. 2) contrasta con l'insegnamento obbligatorio della religione (Corte EDU, 9 gennaio 2008, *Hasan e a. c. Turquie*; Corte EDU, 29 giugno 2007, *Folgerø e a. c. Norvège*) e con la sottoposizione obbligatoria a punizioni corporali (Corte EDU, 25 février 1982, *Campbell et a. c. Royaume-Uni*), non con l'insegnamento dell'educazione sessuale (Corte EDU, 7 décembre 1976, *Kjeldsen e a. c. Danemark*).

<sup>58</sup> Per atto amministrativo, per fatto concludente, o per contratto.

<sup>59</sup> G. VIRGA, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano, 1947, 218 ss., che riprende la dottrina tedesca (R. Smend e C. Schmitt) su cui ampiamente: U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento (libertà di)*, in *Enc. Giur.*, vol XXI, Milano, Giuffrè, 1971, 735, spec. nt. 100.

## CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA

una denominazione che un tempo sottolineava un forte temperamento, ove non l'annichilimento, del concetto stesso di libertà individuale, mentre a partire dal secondo dopoguerra è venuta di preferenza <sup>60</sup> a individuare quei diritti, detti sociali, che hanno accompagnato lo *Stato del benessere* <sup>61</sup>, affiancando gli ottocenteschi diritti di libertà protetti con lo *Stato di diritto*.

Diritti sociali che mantengono un carattere individuale che li distingue dalle tradizionali libertà negative, perché per tali diritti l'ordinamento giuridico manifesta un interesse generale <sup>62</sup>, in particolare sociale al loro esercizio, talora per un'espressa enunciazione in Costituzione (art. 32, Cost.) talaltra con l'indiretta definizione di un dovere o obbligo ad esso correlato (artt. 34 e 38, Cost.), comunque in un senso che non si confonde né con la distinzione diritti assoluti e diritti di credito, né con la generale affermazione che ogni diritto soggettivo di rilevanza costituzionale contribuisca a definire, cioè vale definizione, dei limiti della relativa sovranità (art. 1, Cost.) <sup>63</sup>.

La salute è configurata come un "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", perciò la tutela giuridica è conformata come diritto individuale e interesse sociale, non diversamente da quanto lo sia da tempo il diritto all'assistenza sociale, o il diritto all'istruzione, o la libertà di circolazione delle persone <sup>64</sup>, quest'ultima elevata a libertà

<sup>60</sup> Cfr. N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, Dedalo, 2002, 79 e s., 99 e s. 295 e s.

<sup>61</sup> Per tutti da ultimo: C. AMIRANTE, *Diritti di libertà e diritti sociali tra giudice costituzionale e giudice comune*, Napoli, Jovene, 2000; *La tutela multilivello dei diritti sociali*, a cura di E. Balboni, Napoli, Jovene, 2008; *Problemi e prospettive in tema di tutela costituzionale dei diritti sociali*, a cura di F. Facury Scaff, M. Revenga, R. Romboli, Milano, Giuffrè, 2009; F. A. CANCELLA, *Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell'integrazione europea*, Milano, Giuffrè, 2009.

<sup>62</sup> Per i servizi di interesse generale, oltre a Commissione europea, Comunicazione, *Libro bianco sui servizi di interesse generale*, 12 maggio 2004, COM(2004) 374 def.; Commissione europea, Comunicazione, *Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo*, COM (207) 724, def., 20 novembre 2007; per tutti: A. DI GIOVANNI, *I servizi di interesse generale tra poteri di autorganizzazione e concessione di servizi*, Torino, Giappichelli, 2018; F. CINTIOLI, *La dimensione europea dei servizi di interesse economico generale*, in *federalismi.it*, 2012, n. 11. Per beni e non solo attività d'interesse generale: C.G.U.E., Sez. I, 08 maggio 2013, n. 197, C-197/11 e C-203/11; Tribunale I grado UE, Sez. VIII, 15 novembre 2018, n. 202, T-202/10 RENV II e T-203/10 RENV II; C.G.C.E., Sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 82, C-82/01P (Aéroports de Paris); C.G.U.E., Sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 288, C-288/11P.

<sup>63</sup> Così U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento (libertà di)*, cit., § 9.

<sup>64</sup> M. CANSITO, *L'immigrazione intellettuale. Verso un mercato unico dei servizi professionali*, cit.

**ROBERTO CAVALLO PERIN**

fondamentale della Comunità e poi dell'Unione europea, unitamente alla libera circolazione delle merci e dei capitali <sup>65</sup>.

Libertà dunque che solo in tal senso si colloca “a pieno titolo” tra “le libertà positive ... seguendo lo schema sintetizzato nel modo più netto nell’art. 32 della Costituzione italiana” <sup>66</sup>, con ciò volendo rimarcare con estrema chiarezza che i compiti dello Stato o degli altri consociati non sono solo d’astensione, ma di *cura, onere, verso la libera scienza*.

Più esattamente si configurano *oneri o obblighi* <sup>67</sup> per il contenuto di ogni altra libertà, o potere pubblico o privato, di assumere i comportamenti anche positivi — e non solo d’astensione — che richiedano l’esercizio della libera iniziativa economica, della libera manifestazione del pensiero o del culto, della libertà d’associazione o quant’altra libertà. Oneri e obblighi in assenza dei quali modalità o caratteri dell’esercizio di tali libertà si possono manifestare come limitazione o addirittura come impedimento all’elaborazione, all’insegnamento o alla possibilità di ricevere una libera scienza.

Libertà positiva che non qualifica ancora il diritto sociale della libertà di scienza come diritto di credito, poiché trattasi di oneri o obblighi che sono compatibili con il nucleo essenziale di tale libertà, definiti come limite esterno in ragione della *vis* espansiva accordata dalla protezione costituzionale che di preferenza protegge la libera scienza rispetto ad altre libertà, oppure come limiti coessenziali previsti dalla disciplina della libertà che a quest’ultima si contrappone.

Certo alla libertà così intesa si può affiancare un rapporto giuridico d’obbligazione, aggiungendo alla protezione del diritto assoluto del titolare della libertà quella del relativo diritto di credito, senza dunque negare la prima verso coloro che sono terzi e che non sono debitori, o

610

<sup>65</sup> Per tutti: D.U. GALETTA, *La tutela dei diritti fondamentali (in generale, e dei diritti sociali in particolare) nel diritto UE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1175 e s.; C. PINELLI, *Il discorso sui diritti sociali fra costituzione e diritto europeo*, in *Europa e dir. priv.*, 2, 401; M. CARTABIA, *I diritti fondamentali e la cittadinanza dell’Unione*, in *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, a cura di F. Bassanini, G. Tiberi, Bologna, Il Mulino, 2010; S. WEATHERILL, *The Internal Market as a Legal Concept*, Oxford, Oxford University Press, 2017; C.G.U.E., 3 luglio 1974, C-9/74; CGUE, 12 luglio 2005, C-154/04 e C-155/04; sulla cittadinanza amministrativa da ultimo: M. CONSITO, *La cittadinanza e le sue forme*, Napoli, Jovene, 2021, spec. 140 e s., 159 e s.

<sup>66</sup> A. ORSI BATTAGLINI, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali*, cit., 98-100.

<sup>67</sup> Cfr. E. PRESUTTI, *Istituzioni di diritto amministrativo generale*, Napoli, 1904, oneri e obblighi a contenuto positivo che l’autore vede correlati ai poteri di polizia amministrativa, pag. 356.

## CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA

verso lo stesso debitore nel caso di invalidità o inefficacia originaria o sopravvenuta del titolo d'obbligazione, dunque del suo credito. Così è nell'ipotesi più frequente dell'insegnamento che a vario titolo è oggetto di un'obbligazione: del docente verso un datore di lavoro o direttamente verso il discente, che assume la qualità di creditore.

Di maggiore difficoltà è piuttosto comprendere la consistenza della tesi secondo la quale non si può negare del tutto che la libertà di scienza si qualifichi anche come un diritto individuale *pubblico* di libertà<sup>68</sup>, secondo una prospettazione che nel nostro ordinamento è stata data anche per la libertà di religione, con una estensione particolare di quanto elaborato per i più classici diritti politici che hanno completato col liberalismo i diritti civili<sup>69</sup>.

Libertà di scienza che in Europa assume una particolare importanza nella cultura istituzionale, al pari della libertà di religione, quantomeno a partire dal XVI secolo<sup>70</sup>, tornando insieme nello Stato liberale come esperienze istituzionali che hanno caratterizzato due libertà in modo peculiare rispetto ad altre. Si tratta di enunciati costituzionali che hanno

<sup>68</sup> U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento (libertà di)*, cit., 735, spec. nt. 106.

<sup>69</sup> È nota la vicenda sul conflitto tra dottrina tedesca sull'autolimitazione e la tradizione illuministica sui diritti dell'uomo, per tutti si vedano: A. BALDASSARRE, voce *Diritti pubblici soggettivi*, in *Enc. giur.*, vol. XII, 1991, 10, 11; E. CASSETTA, voce *Diritti pubblici subiettivi*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964, 792; R. DWORKING, *Taking rights seriously*, tr. it. *I diritti presi sul serio*, Bologna, Il Mulino, rist. 2010; P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972; P. HABERLE, *Die Wesensgehalt Garantie des art. 19 ABS 2 Grundgesetz* (1983), tr. it., *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, a cura di P. Ridola, Roma, Carocci, 1993; M. La TORRE, *Jellinek e il sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso dei diritti di libertà*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1982, 79; F. PIERANDREI, *I diritti subiettivi nell'evoluzione della dottrina germanica*, Giappichelli, Torino, 1940; per la vicenda storica: V. FERRONE, *Storia dei diritti dell'Uomo*, Laterza, Roma-Bari, 2014; ID., *Le radici illuministiche della libertà religiosa*, Laterza, Roma-Bari, 2005. Per la coesistenza fondante tra diritti e ordinamenti, si vedano tra gli altri in Italia Francesco Ruffini e Santi Romano, su cui nota *infra*.

<sup>70</sup> Sin dal *Dialogo* di Galileo su cui per tutti: ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *Giornate Lincee indette in occasione del 350° anniversario della pubblicazione del Dialogo sopra i massimi sistemi di Galileo Galilei* (Roma 6-7 maggio 1982) Roma, Accademia dei Lincei, 1983; da ultimo: J. L. HEILBRON, *Galileo*, Oxford University Press, 2010, tr. it. *Galileo scienziato e umanista*, a cura di S. Gratteri, Torino, Einaudi, 2013; 362 e s., spec. 367, 373, 375, 378-385; M. LIVIO, *Galileo. Contro i nemici del pensiero scientifico*, Rizzoli, Milano, 2020, 241 e s., 254 e s., 259-266, 281-287, 289; ma la questione tra scienza e fede ha investito — come è noto — molti altri intellettuali da Giordano Bruno, a Descartes, a Pascal, a Spinoza, su cui da ultimo: S. NADLER, *A Book Forged in Hell. Spinoza's Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age*, Princeton University Press, 2011, tr. it. *Un libro forgiato all'inferno. Lo scandaloso Trattato di Spinoza e la nascita della secolarizzazione*, Torino, Einaudi, 2013, 178 e s.; per tutti sulla ricostruzione di una cultura giuridica europea: P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, 86-86.

posto termine ai conflitti che hanno accompagnato la creazione delle relative comunità sovrane, traendo da quell'esperienza i vincoli costituzionali di libertà che divengono irrinunciabili per quella comunità<sup>71</sup>, secondo un vissuto costituzionale che ha largamente segnato la cultura giuridica europea, indicando la libertà di religione e di scienza, la loro indipendenza dai poteri, come architravi costituzionali irrinunciabili.

Al conflitto tra Stato e Chiesa si è cercato di porre termine nel XIX secolo con norme *statali* costituzionali di riconoscimento e tutela delle *confessioni religiose* e con un nuovo assetto delle università<sup>72</sup>, che hanno portato alla creazione *di una libera Chiesa e di una libera Scienza in un libero Stato* con norme o principi posti dagli ordinamenti degli Stati moderni d'Europa<sup>73</sup>. Una lunga esperienza costituzionale che è ora sintetizzata in poche ed essenziali norme che sono patrimonio giuridico dei singoli Stati e della stessa Unione europea (artt. 7, 8, 19, 33, Cost.; artt. 10 e 13, Carta di Nizza; art. 6, § 1°, TUE).

Si tratta di *diritti soggettivi* che possono essere detti *pubblici* proprio perché più di altre libertà sono diritti individuali che hanno caratterizzato l'architettura e il bilanciamento ordinamentale delle rispettive sovranità, che in Europa si sono caratterizzati per una dimensione collettiva che storicamente è stata intesa come comunità di riferimento — religiosa, o scientifica — che è ritenuta coesistente all'esercizio di quella libertà individuale.

Comunità di riferimento che sono costitutive di veri e propri ordi-

<sup>71</sup> Cfr. F. RUFFINI, *La libertà di religione come diritto subbiiettivo pubblico*, 1924, poi Bologna, il Mulino, 1992, 238, 246-254, spec. 248, 262. L'a. richiamando Santi Romano afferma che "i diritti di libertà degli individui hanno fondamento non in una ultima e successiva autolimitazione dello Stato, sì bene in contesto originario primordiale e, di conseguenza, a fatale sua limitazione (... e) non una limitazione volontaria ed acquisita, sì bene una limitazione necessaria e congenita. Di qui l'intangibilità e l'imprescrittibilità di quei diritti: finché, si intende, uno Stato di diritto, e, potremmo dire senz'altro uno Stato, sia." pag. 266, cfr. inoltre spec., 276-77 ove in testo cita Ulbrich (*Diritti pubblici*, 1875): "il diritto di libertà religiosa si differenzia(a) sostanzialmente da altri diritti fondamentali, pur proclamati dalle costituzioni, quali l'invulnerabilità della proprietà, del domicilio e simili, in quanto (...) si esplica con mezzi sociali, che agitano in mille modi l'ordine sociale e si comportano come veri elementi del corpo sociale cosicché adesso ben si conviene la qualifica di diritto pubblico subbiiettivo".

<sup>72</sup> Cfr. A. GRAZIANI, *Ordinamento dell'istruzione superiore*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V. E. Orlando, vol. VIII, Milano, 1905, 845 e s.; da ultimo: L. AZZENA, *L'università italiana. L'attuazione del disegno costituzionale tra tecnica e politica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013.

<sup>73</sup> H. J. BERMAN, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge University Press, 1983, tr. it. *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1998, 137 e s., 277 e s., spec. 282, 356 e s.

## CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA

namenti giuridici, considerati necessari all'esercizio e alla tutela in pubblico della libertà individuale di ciascuno, sia come singolo sia in forma collettiva (partecipazione collettiva alle lezioni<sup>74</sup>, dibattito scientifico pubblico, definizione del metodo scientifico; esercizio pubblico e collettivo della fede e riti religiosi), ben inteso verso i quali la stessa libertà è protetta e può sempre essere opposta come libertà individuale.

La libertà di scienza è un diritto pubblico soggettivo nel senso che, nel confortare la ricerca dell'identità di ciascuno, crea idee di riserva per il tempo di crisi delle idee dominanti, ma anche in un senso che altri hanno posto in modo più radicale. Se è vero che il conformismo è in sé una restrizione della libertà di ciascuno di poter essere diversi, ne consegue che non tutelare "l'indipendenza del carattere e del pensiero fa incombere sulla comunità il pericolo dell'estinzione"<sup>75</sup>, con ciò confermando un carattere pubblico *ultimo* del diritto individuale ad una libertà di scienza<sup>76</sup>.

7. *L'oggetto della libertà di scienza e il metodo scientifico.* — Senza "insegnare la scienza intera e tal quale la si reputa vera", non si soddisfa ciò che è da altri voluto, anzitutto da chi una scienza la riceva, defraudandolo al pari di colui che riceva "oro e argento falso per vero". Così se non si può insegnare come vero ciò che pare falso, o una parte come se fosse il tutto<sup>77</sup>, è ancor prima la stessa elaborazione di scienza che ha ad oggetto una tendenza metodica ad eliminare il dominio delle pure opinioni<sup>78</sup>, non confortate dalla ricerca delle fonti, dall'analisi critica delle stesse, dalla confutazione delle tesi precedenti, secondo il metodo scientifico che è proprio di ciascuna cultura.

L'oggetto della libertà di insegnamento è propriamente quello di svolgere la propria attività senza condizionamenti esterni, anche nella

<sup>74</sup> Configura la libertà di insegnamento come la somma della libertà di pensiero e d'associazione: B. SPAVENTA, *La libertà d'insegnamento*, con introduzione di G. Gentile, Firenze, Vallecchi editore, s.d., 44.

<sup>75</sup> K. POLANYI, *Freedom in a Complex Society*, 1957, tr. it. *La libertà in una società complessa*, cit., 184.

<sup>76</sup> Per violazione della libertà d'espressione oltre al "diritto del pubblico all'accesso a un'informazione diversa da quella ufficiale": Corte EDU, 8 juillet 1999, *Baskaya e a. c. Turquie*, su condanna penale di un professore universitario, con destituzione dall'impiego, per un saggio sull'esistenza di un'identità nazionale curda.

<sup>77</sup> Cfr. G. D. ROMAGNOSI, *Istituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorica*, in *Scritti sull'educazione*, cit., 110.

<sup>78</sup> A. LABRIOLA, *L'Università e la libertà della scienza*, Roma, 1897, pp. 42-44.

**ROBERTO CAVALLO PERIN**

forma senza assoggettarsi alla propaganda di un credo politico, religioso, o vincolo d'associazione (*supra* § 4), affinché lo svolgimento dell'attività scientifica non sia in alcun modo sottoposto all'eteronomia delle ingerenze esterne <sup>79</sup>.

Si è da tempo precisato che la libertà di scienza contempla le facoltà per chi l'elabora di individuare l'oggetto di indagine, la scelta del metodo tra quelli scientifici, la scelta della divulgazione e pubblicazione non solo del risultato, finale o parziale, ma anche dell'opera incompiuta, risolvendosi perciò la libertà nella indiscutibile tutela — parziale o totale — di un diritto al riserbo, o segreto <sup>80</sup> sull'elaborazione scientifica compiuta o incompiuta, con la precisazione che non vi è risultato o elaborazione scientifica che non sia resa pubblica <sup>81</sup>.

“La pubblicità infatti è requisito essenziale della scienza, per la semplice ragione che non può considerarsi scientifico un risultato che si sottragga alla critica del pubblico, in particolare della comunità di scienziati cui spetta il giudizio sulla sua (relativa) ‘verità’ scientifica <sup>82</sup>”, con la conseguenza che la consegna di un'elaborazione al solo committente, *a fortiori* con l'impegno di non rivelarla a terzi, mantiene la stessa tra le attività di ricerca che *non* sono ancora il risultato di un'attività scientifica, poiché non soddisfa il requisito di pubblicità il sol fatto che una ricerca sia uscita dalla disponibilità del suo autore o artefice <sup>83</sup>.

Che lo scienziato abbia sempre la possibilità di astenersi dal collaborare a progetti di ricerca <sup>84</sup>, in particolare per ragioni etiche (dalla

614

<sup>79</sup> G. CORSO - M. MAZZAMUTO, *La libertà della scienza*, in *Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR. Struttura e funzioni*, Bologna, Il Mulino, 1994, 202-203.

<sup>80</sup> G. CORSO - M. MAZZAMUTO, *La libertà della scienza*, cit. 205.

<sup>81</sup> Per l'affermazione secondo cui la libertà accademica comprende “*freedom of expression and action, freedom to disseminate information and freedom to conduct research and distribute knowledge and truth without restrictions*”, trattandosi di una libertà che non è limitata all'ambito universitario ma che comprende quella di esprimersi all'esterno (purché nell'ambito della propria area di competenza): Corte EDU, 27 may 2014, *Erdogan and o. v. Turkey*; per la protezione della “proiezione esterna” della libertà accademica, che del pari trova fondamento nel carattere scientifico delle opere contestate: Corte EDU, 15 July 2014, *Hasan Yazici v. Turkey*; Corte EDU, 15 mars 2012, *Aksu c. Turquie*; Corte EDU, 8 juin 2010, *Sapan c. Turquie*; Corte EDU, 23 juin 2009, *Sorguc c. Turquie*; Corte EDU, 25 october 2011, *Altuğ Taner Akçam v. Turkey*.

<sup>82</sup> D. SORACE, *L'autonomia universitaria degli anni Novanta: problemi e prospettive*, in *Dir. pubbl.*, 1996, 160.

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> Pare configurino la libertà di scienza come priva della libertà di non insegnare: G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, *Corso di diritto pubblico amministrativo*, Firenze, Tip. Editrice dell'Associazione, 1877, vol. I, p. 400; U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento (libertà di)*, cit., 725; M. GIGANTE,

**CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA**

bioetica al pacifismo)<sup>85</sup>, è facoltà che rientra nell'inalienabile libertà di scelta dell'oggetto e del metodo, una libertà che è riconosciuta come assolutamente individuale e che involge anche la partecipazione a gruppi di ricerca scientifica.

D'interesse è piuttosto la precisazione che la libertà di scienza riguardi anche ciò che è necessario all'elaborazione di scienza<sup>86</sup>, poiché a chi elabora scienza o l'insegna va riconosciuta la facoltà di scegliere liberamente ogni strumento a tal fine necessario, legittimando un carattere che è di grande importanza per le implicazioni che reca con sé nei rapporti con ogni potere privato o pubblico, sia esso tutelato come articolazione della Repubblica (art. 114, Cost.) o come diritto inviolabile della persona umana (art. 2, Cost.).

Libertà nella scelta dei mezzi di elaborazione o insegnamento di scienza che è affermata in quanto libertà con efficacia *erga omnes*<sup>87</sup>, che determina — nei rapporti giuridici in cui tale libertà sia dedotta in tutto o in parte come oggetto di un'obbligazione — la nullità di ogni clausola limitativa in senso contrario da parte di leggi, regolamenti, o atti negoziali pubblici o privati.

Per chi elabora scienza vengono in particolare in evidenza i vincoli pubblici nazionali o sovranazionali variamente posti dall'ordinamento a tutela di una economia sociale di mercato e della concorrenza tra operatori economici (art. 3, TUE; art. 32, TFUE; artt. 101-108, TFUE; art. 41, Cost.), tra cui spicca la disciplina di dettaglio o di principio sugli appalti e le concessioni pubbliche, l'interpretazione della quale non può non tenere conto dei limiti posti alla medesima dalla tutela della libertà di scienza<sup>88</sup> ove si tratti di strumenti a tal fine necessari e sempreché la si ritenga — come appare preferibile — tra le libertà costitutive dell'ordinamento dell'Unione europea (art. 13, Carta Nizza, art. 6, TUE).

615

*Art. 33 della Costituzione: tecnica e politica nell'ordinamento dell'istruzione*, in *Politica del diritto*, 1999, 453.

<sup>85</sup> G. CORSO - M. MAZZAMUTO, *La libertà della scienza*, cit., 205.

<sup>86</sup> G. CORSO - M. MAZZAMUTO, *La libertà della scienza*, cit., 203.

<sup>87</sup> Viola la libertà individuale d'insegnamento la scelta di istituire un intero corso di laurea in lingua inglese (con obbligo dei docenti di usare una lingua diversa dalla propria): Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42, su cui si veda da ultimo D.U. GALETTA, *Academic Freedom and the Use of Native Languages (the Italian "English-Only" Saga and Its Downsides)*, in M. Seckelmann - L. Violini - C. Fraenkel-Haeberle - G. Ragone (Eds.), *Academic Freedom Under Pressure*, Springer, Cham (Switzerland), 2021, 103 ss.

<sup>88</sup> G. AJANI, R. CAVALLO PERIN, B. GAGLIARDI, *L'Università: un'amministrazione pubblica particolare*, in *Federalismi.it*, n. 14/2017, 2-16; da ultimo C. SPADA, *I contratti di ricerca e sviluppo*, in *Dir. amm.*, 2021, fasc. 3.

Non sempre correttamente si ritiene protetto dalla facoltà di libera scelta dei mezzi di ricerca il c. d. diritto alla non ingerenza — per obblighi o condizioni — nell'uso di determinati beni o servizi (es. sponsorizzazioni<sup>89</sup>), tra cui spiccano i finanziamenti (pubblici o privati), che assumono rilievo per la ricerca. Senonché — detto incidentalmente — il “finanziamento” quasi mai è l'oggetto (o l'offesa) della libertà di ricerca scientifica essendo invece di solito l'oggetto della *promozione* che altri assumano a favore della scienza a vario titolo: come controprestazione, come liberalità, come onere, come condizione, dell'attività di chi elabora o di chi insegna scienza; promozione accolta volontariamente (c.d. mecenatismo) oppure in adempimento di un vincolo contrattuale, legislativo, o costituzionale (art. 9, Cost.)<sup>90</sup>. Trattasi in ogni caso di valori meno rilevanti, poiché mecenatismo, promozione e finanziamento pubblico non possono — né per ragioni di contesto, né per particolari clausole — offendere la libera scienza.

Oltre alla libera individuazione dell'oggetto su cui indagare, la libertà di scienza s'appunta dunque sui mezzi, come sui fini, perché si è visto che trattasi della libera ricerca dell'identità di ciascuno, come liberazione della personalità umana, con trasformazione — è stato detto — dell'*homo fabricatus* in *homo faber*<sup>91</sup>, che contempla un esplicito

616

<sup>89</sup> M.V. DE GIORGI, *Sponsorizzazione e mecenatismo*, Padova, Cedam, 1988, 94 ss.; A. E. SCORCU, *Le imprese e la sponsorizzazione dell'arte e della cultura. Spunti per una rilettura empirica*, in *Riv. pol. econ.*, 93(3), 101-132; C. E. BALDI, *Finanziamento della cultura e regole di concorrenza. Nuove prospettive dal ripensamento della Commissione europea*, in *Aedon*, 3, 2016; in genere per l'amministrazione: G. FERRARI, *I contratti di sponsorizzazione e la pubblica amministrazione*, in *Giur. merito*, 1, 2011, 6 ss.; R. CAVALLO PERIN, G. M. RACCA, *Caratteri ed elementi essenziali nella sponsorizzazione con le pubbliche amministrazioni*, in *Dir. amm.*, 4, 2013, 583-606; M. MAITALLA, *Le sponsorizzazioni delle amministrazioni pubbliche: dalla liberalità alla concorrenza*, Roma, Neldiritto Editore, 2012; F. DI MAURO, *Le norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di beni culturali: i tratti essenziali*, in *Aedon*, 3, 2012; R. CHIEPPA, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Trattato sui contratti pubblici*, diretto da Sandulli; De Nictolis; Garofoli, Milano, Milano, Giuffrè, 2008, I, 464 e s.; da ultima: G. TROMBETTA, *I contratti di sponsorizzazione e merchandising*, in *Amministrazione in Cammino*, 2021, <https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2021/03/TROMBETTA.pdf>. Nel diritto civile: A. FRIGNANI, *La sponsorizzazione*, in *Sponsorizzazione, merchandising, pubblicità*, a cura di A. Frignani, A. Dassi, M. Introvigne, Torino, Utet, 1993; C. VERDE, *Il contratto di sponsorizzazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989; M. BIANCA, voce *Sponsorizzazione*, in *Dig. disc. priv.*, vol. XV, Torino, Utet Giuridica, 1998.

<sup>90</sup> Da G. ENDRICI, *La ricerca scientifica*, in *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale*, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2003, 1419-1421, 1430, 1441.

<sup>91</sup> M. NIGRO, *Lo stato italiano e la ricerca scientifica (profili organizzativi)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1972, 747.

**CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA**

*diritto all'errore* di chi la libera scienza l'elabora o l'insegna, poiché — si è da tempo chiarito — solo così vi è scienza <sup>92</sup>.

L'attività scientifica, per sua natura, non ha ad oggetto verità dichiarate assolute ed immutabili, dunque sempre valide, essendo al contrario ogni suo risultato o metodo sottoposto ad un possibile incessante rinnovamento: senza la continua ricerca di vie nuove, non vi può essere scienza, né i suoi risultati potrebbero rivestire alcun carattere d'originalità <sup>93</sup>.

Da questo punto di vista si può affermare che l'universale oggetto di protezione è il metodo scientifico e i suoi risultati (anche parziali) <sup>94</sup>, entrambi scientificamente destinati al superamento, ma ciò nonostante oggetto di tutela di quella stessa libertà che li ha protetti come scienza nei risultati ottenuti e nel metodo utilizzato nell'atto di superare i precedenti metodi e risultati, ma che — senza contraddizione alcuna — protegge al tempo stesso qualsiasi altra attività scientifica che intenda superarli.

La protezione del metodo scientifico e dei suoi risultati si afferma così come libertà individuale di ciascuno scienziato ed è altresì libertà collettiva della comunità scientifica che tale metodo riconosce come scientifico, entrambe da non confondere con l'autonomia organizzativa che a tali comunità l'ordinamento costituzionale riconosce (art. 33, u.c., Cost.) <sup>95</sup>.

617

8. *Convergenza e divergenza tra libertà di scienza e altre libertà.* — È agevole ora comprendere la differenza tra il libero insegnamento di

<sup>92</sup> G. GRASSO, *L'Università e la ricerca scientifica*, in *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, (Atti del Convegno in Roma, 23-24 gennaio 2014), a cura di F. Angelini - M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2014, 557; F. RIMOLI, *Le libertà culturali*, in *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, vol. III, Torino, Giappichelli, 2006, 905-906, 911-912.

<sup>93</sup> S. LABRIOLA, *Libertà di manifestazione del pensiero e rilevanza costituzionale della attività scientifica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 380-381.

<sup>94</sup> B. CARAVITA, *Art. 33 e 34*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di V. Crisafulli e L. Paladin, Padova, Cedam, 1990, 225; con riferimento all'insegnamento S. Fois, *Università e libertà*, in *Dir. soc.*, 1978, 366-367; V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, 67-70, v. poi in *Riv. giur. della scuola*, 1965, 25-27, S. LABRIOLA, *Libertà di manifestazione del pensiero e rilevanza costituzionale della attività scientifica*, cit., 380-381.

<sup>95</sup> Da ultimo, per una lettura dell'autonomia istituzionale delle Università in funzione del diritto individuale alla libertà accademica: C.G.U.E., Grande sezione, 6 ottobre 2020, C-66/18, *Commissione c. Ungheria* (relativa al caso della Central European University). In tema si veda P. L. LANCOS, *The State of Academic Freedom in Hungary: the Saga of the Central European University and the Research Network of the Hungarian Academy of Sciences in Light of National and European Guarantees of Academic Freedom*, in M. Seckelmann - L. Violini - C. Feaenkel-Haeberle - G. Ragne (Eds.), *Academic Freedom Under Pressure*, cit., 61 ss.

**ROBERTO CAVALLO PERIN**

una libera scienza (art. 33, Cost.) e la libertà di manifestazione di un pensiero a carattere scientifico (art. 21, Cost.)<sup>96</sup>: dovendo il primo pubblicare non solo i risultati ma anche i dati e il metodo utilizzati per conseguirli, le tesi che si sono volute superare e le critiche ricevute; non così per la seconda ove il pensiero è libero di essere espresso anche solo a talune persone e come propria opinione, come verità apodittica o indiscussa, in sintesi come proposizione ascientifica<sup>97</sup>.

Da ciò il differente fondamento costituzionale e i differenti limiti delle due posizioni soggettive. Le due libertà possono convivere anche in un medesimo contesto (riviste scientifiche, o di semplice diffusione del pensiero scientifico, oppure miste; in un programma di servizio pubblico che in vario grado unisce l'insegnamento della scienza e impartisce obiettivi d'istruzione o di tendenza), ponendo non semplici problemi di riconoscibilità e d'equivoco in chi l'organizza, soprattutto a titolo oneroso, tradendo l'affidamento di chi vuole ricevere scienza oppure un insegnamento variamente finalizzato (indirizzi di fede, di politica, ecc.).

618

Del pari frequente è vedere richiamata la circostanza che l'attività economica, non solo utilizzi o tragga comunque vantaggio, ma si risolva essa stessa in tutto o in parte in un'attività di scienza, con assoggettamento alla relativa disciplina, cui seguono i vantaggi di tale libertà, ma anche i coesenziali caratteri o *modus* di pubblicità e di libertà che sono propri di una scienza libera in ultimo all'assoggettamento al metodo scientifico. La libertà della *scienza* ne è un predicato, oppure ne è una componente strutturale, senza la quale essa non è più tale<sup>98</sup>.

Certo il fenomeno è noto da tempo, sin dall'avvento della rivoluzione industriale, ma pare avere un significato particolare nella *società della conoscenza*, ove l'iniziativa economica pare assumere la ricerca scientifica in quanto tale come propria attività, sommando ai limiti dell'iniziativa economica privata quelli d'esercizio di una libera scienza.

La ricerca scientifica sovvenzionata o d'interesse generale, le ricer-

---

<sup>96</sup> Per tutti: G. BIANCO, *Ricerca scientifica (teoria generale e diritto pubblico)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, Utet, 1997, p. 5; G. ENDRICI, *La ricerca scientifica*, cit. 2003, 1419; G. SIRIANNI, voce *Ricerca scientifica (dir. cost.)*, in *Enc. Treccani (on line)*, 2019.

<sup>97</sup> La questione è diventata d'attualità nel recente periodo Covid 19 per due pubblicazioni poi retratte su due importanti riviste scientifiche internazionali, sulla cui cronaca: G. MILANO, *La ricerca scientifica in tempi di pandemia*, in <https://www.recentiproggressi.it/archivio/3565/articoli/35454/>.

<sup>98</sup> G. CORREALE, *Libertà della scienza e limiti all'ordinamento universitario*, in *Dir. e soc.*, 1988, 424.

**CONTRIBUTO ITALIANO ALLA LIBERTÀ DI SCIENZA**

che di preminente interesse pubblico, la stessa ricerca di base, possono essere oggetto principale dell'iniziativa economica <sup>99</sup>, oppure essere solo una sua attività accessoria, così come lo sono state sin dal secolo scorso gli asili aziendali, l'istruzione professionale aziendale (art. 34, Cost.), o l'assistenza sociale aziendale (art. 38, Cost.), che della principale attività d'impresa sono state talora un indispensabile o utile corollario.

Attività e beni possono e essere così oggetto di differenti tutele costituzionali, come nella stampa e nell'editoria soprattutto scientifica, in genere nella tutela delle opere dell'ingegno, così ogni qualvolta si tratti di esercizio congiunto di libertà che sono ritenute costitutive del nostro ordinamento, in cui — oltre il principio di proporzionalità — è evidente che la protezione dell'una (scienza) prevale sull'altra (attività economica) che — all'esito del bilanciamento — è perciò considerata meno importante, con ciò definendo la cornice dei valori costituzionali in cui viviamo.

All'opposto ogni qualvolta a prevalere sulla ricerca scientifica siano altre libertà come l'iniziativa economica di privati o di enti pubblici (es. servizi pubblici), l'organizzazione del credo religioso, o la libertà di circolazione, d'educazione o istruzione, di assistenza sanitaria, e così via, oltre i relativi confini costituzionali di libertà, a cessare è la definizione di scienza — che non è libera — con emersione di quella ricerca finalizzata, o di tendenza, che non intende, non può, non vuole, essere libera, che ciò nonostante può essere di somma utilità.

Non vi è necessaria incompatibilità tra l'industria, la religione, l'indirizzo politico e la ricerca scientifica, ma non è neppure vero l'opposto poiché è noto che talora siano emerse radicali incompatibilità, con la conseguenza che la ricerca cessa di essere libera, dunque di essere scienza, e dal punto di vista giuridico — si deve aggiungere — sempreché ciò sia costituzionalmente legittimo (bilanciamento d'interessi) con l'organizzazione di un determinato servizio (politico, religioso) e — non ultimo — con l'altrui affidamento, cioè sia palese che in quel luogo e in quel frangente “non di scienza si tratta”.

<sup>99</sup> M. S. GIANNINI, *L'organizzazione della ricerca scientifica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, 7-18; D. SORACE, *L'autonomia universitaria degli anni Novanta: problemi e prospettive*, in *Dir. pubbl.*, 1996, 159-161.

*Abstract*

Il contributo offre una ricostruzione dell'elaborazione dottrinale italiana sulla nozione e i limiti della libertà di scienza, intesa come principio istituzionale a protezione di un diritto soggettivo assoluto che, specialmente nella contemporanea "società della conoscenza", dà senso a ogni altro diritto costituzionale. Essa si specifica come diritto dello scienziato di fare ricerca, e di insegnarne i risultati, soggetto a limiti "intrinseci" (esclusione della propaganda) o ad altri che investono talune modalità del suo esercizio, ma è anche un diritto di tutti ad una libera scienza quale garanzia della propria identità personale. In tal senso è invocabile nei confronti delle organizzazioni pubbliche o private che raccolgono e organizzano dati, non solo come diritto alla conoscenza di questi, ma anche come diritto a ottenere che le analisi scientifiche su di essi basate siano libere da condizionamenti di sorta.

La dimensione collettiva così affermata consente di riconoscere alla libertà di scienza il carattere di diritto pubblico soggettivo, che protegge universalmente il metodo scientifico e i suoi risultati.

*Abstract*

*The paper analyses the Italian doctrinal elaboration on the notion of freedom of science and its limits, conceived as an institutional principle which protects an individual absolute right.*

*In the current society of knowledge, it corresponds, on one hand, to the scientist's right to do research and to teach the results achieved. Nevertheless, the recognition of this individual right does not exclude intrinsic limitations (exclusion of propaganda) and other limits in the choice of modes and methods of the inquiry.*

*On the other hand, freedom of science encompasses the right of everyone to free science to protect his or her personal identity. In this sense, it can be invoked against public or private organisations that collect and organise data: it includes, not only the right to know them, but also the guarantee of the freedom from any kind of conditioning of all the scientific analyses based on these datas.*

*This collective dimension enables freedom of science to be recognised as a subjective public right, which universally protects scientific method and its results.*